



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' DILETTANTI

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 169 del 7 Maggio 2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE n. 198/A FIGC inerente modifica artt. 31, 32, 39, 96, 99, 100, 101, 103, 113, 114 e 117 bis delle N.O.I.F.;

COMUNICATO UFFICIALE n. 199/A FIGC inerente modifica art. 30 del Regolamento LND;

COMUNICATO UFFICIALE n. 202/A FIGC inerente Deroga LND art. 72 NOIF - maglie da gioco ss 2026-2027;

COMUNICATO UFFICIALE n. 203/A FIGC inerente Deroga Regola 3 del Giuoco del Calcio - numero riserve distinta di gara competizioni LND 2026-2027;

COMUNICATO UFFICIALE n. 204/A FIGC inerente sostituzione aggiuntiva nei tempi supplementari nelle competizioni di calcio a 11 LND 2026-2027;

COMUNICATO UFFICIALE n. 205/A FIGC inerente deroga LND agli artt. 31 e 32 delle N.O.I.F., s.s. 2026-2027;

COMUNICATO UFFICIALE n. 206/A FIGC inerente Deroga Funzioni Arbitrali e Norme attuative Dirigente - Arbitro s.s. 26-27.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 13 - 2026 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: D. L. n. 62 del 30 aprile 2026 – Disposizioni urgenti in materia di giusto salario, incentivo all'occupazione e di contrasto al caporalato digitale. D. L. n. 63 del 30 aprile 2026 – Disposizioni in materia di accise sui carburanti –

COMUNICATO UFFICIALE n. 408 pubblicato dalla L.N.D. inerente la Fase Nazionale del Campionato Juniores Dilettanti.

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. – DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali:

COMUNICATI UFFICIALI n. 1058 e 1059, pubblicati dalla Divisione Calcio a Cinque - L.N.D. inerenti Fase Nazionale Campionato Calcio a Cinque Under 19 – Stagione Sportiva 2025/2026".

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore		Nato	Società	Rilascio	Scadenza
MOHAMMAD	HADI	08/04/2011	FC CORTALE ASD	30/04/2026	17/12/2026

ART.109 NOIF- SVINCOLI S.G.S.. – NON ACCOLTI (RICHIESTA TRASMESSA FUORI TERMINE)				
MATRICOLA	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'	data richiesta
4782546	ANDREACCHIOROSARIO	17/02/2015	ASD ACCADEMIGRANATAREGGIOCAL	04/05/2026

Art. 117 bis N.O.I.F.- RICHIESTE ACCOLTE				
MATRICOLA	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA
1027173	VODANOICH IGNACIO JAV	19/04/2000	ALTOMONTE RC	07/05/2026

Art. 117 bis N.O.I.F.- Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "giovani dilettanti", "giovani di serie" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"

CAMPIONATO ECCELLENZA

Segreteria

Classifiche finali

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
1. A.S.D. DIGIESSE PRAIATORTORA	77	30	25	2	3	68	16	52	0
2. ASD TREBISACCE CALCIO	72	30	23	3	4	68	19	49	0
3. A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO	63	30	19	6	5	60	18	42	0
4. AGS.D. SORIANO 2010 (*)	50	30	15	5	10	37	31	6	0
5. U.S.D. PAOLANA (*)	50	30	15	6	9	49	31	18	1
6. A.S.D. REGGIO RAVAGNESE 1960 (*)	50	30	15	5	10	46	31	15	0
7. VIRTUS ROSARNO	44	30	14	2	14	42	37	5	0
8. A.S.D. DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	41	30	10	11	9	41	35	6	0
9. A.P.D. BRANCALEONE	40	30	11	7	12	39	41	-2	0
10. A.S.D. U.S. PALMESE 1912	38	30	11	6	13	43	54	-11	1
11. ROSSANESE (*)	37	30	11	4	15	46	49	-3	0
12. A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO (*)	37	30	10	7	13	44	51	-7	0
13. US ISOLA CAPO RIZZUTO 196	35	30	9	8	13	35	40	-5	0
14. A.S.D. POLISPORTIVA GIOIESE	14	30	4	3	23	23	69	-46	1
15. A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO	11	30	6	5	19	19	48	-29	12
16. A.S.D. CITTANOVA CALCIO	4	30	0	4	26	18	108	-90	0

(*) posizione a seguito di classifica avulsa

VINCENTE CAMPIONATO A.S.D. DIGIESSE PRAIATORTORA

Ai dirigenti, ai tecnici ed ai calciatori il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

RETROCESSE

A.S.D. CITTANOVA CALCIO (diretta - ultima classificata)
A.S.D. POLISPORTIVA GIOIESE (perdente/retrocessa cfr C.U. n. 106)
A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO (perdente/retrocessa cfr C.U. n. 106)

PLAY-OFF

In riferimento a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 29 del 09.09.2025 e n. 106 del 13.01.2026 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato a margine indicato, disputeranno le gare di play-off le seguenti società:

La società ASD TREBISACCE CALCIO si intende vincente 1° Turno Play Off (cfr. C.U. n. 106 - criteri Play-Off lettera e)

La società A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO si intende vincente 1° Turno Play Off (cfr. C.U. n. 106 - criteri Play-Off lettera f)

CALENDARIO GARE

GARA DI FINALE

domenica 17 maggio 2026 (ore 15.30)

TREBISACCE CALCIO - STILOMONASTERACE CALCIO

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

Resta inteso che la mancata presentazione ad una gara di Play-Off o Play-Out comporta, oltre all'adozione dei consequenziali provvedimenti disciplinari a carico della società, anche l'esclusione dal proseguimento della competizione.

RECUPERO GARE

Si precisa che, trattandosi di competizioni a rapido svolgimento, sia nei Play Off che nei Play Out, al fine di agevolare la prosecuzione dell'attività, l'eventuale gara non disputata verrà recuperata il martedì successivo, stesso campo e orario.

CAMPIONATO PROMOZIONE

Segreteria

Classifiche finali

GIRONE A

	Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
1.	A.C.D. PLM MORRONE	69	30	21	6	3	62	19	43	0
2.	A.S.D. MESORACA CALCIO (*)	67	30	21	4	5	65	33	32	0
3.	A.S.D. SERSALE CALCIO 1975 (*)	67	30	20	7	3	60	28	32	0
4.	A.S.D. CASSANO SYBARIS	55	30	15	10	5	47	23	24	0
5.	U.S.D. SCALEA CALCIO 1912 (*)	51	30	13	12	5	44	26	18	0
6.	ALTOMONTE RC M (*)	51	30	14	9	7	51	31	20	0
7.	A.S.D. U.S.C. CORIGLIANO MARCA	49	30	14	7	9	50	31	19	0
8.	A.S.D. ROCCA DI NETO 1966	47	30	14	5	11	41	40	1	0
9.	F.C.D. BISIGNANO	44	30	12	8	10	38	44	-6	0
10.	A.S.D. KRATOS BISIGNANO	42	30	12	6	12	49	42	7	0
11.	A.C.D. CAMPORA	33	30	9	6	15	39	47	-8	0
12.	A.S.D. VIRTUS ACRI (*)	27	30	7	6	17	32	51	-19	0
13.	A.S.D. COTRONEI CALCIO (*)	27	30	8	3	19	33	56	-23	0
14.	SSDARL RENDE CALCIO 1968	18	30	5	3	22	28	81	-53	0
15.	A.C.D. CITTA AMANTEA 1927	15	30	2	9	19	13	44	-31	0
16.	A.S.D. UNION KROTON 1988	7	30	2	1	27	34	90	-56	0

(*) posizione a seguito di classifica avulsa

VINCENTE CAMPIONATO A.C.D. PLM MORRONE

Ai dirigenti, ai tecnici ed ai calciatori il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

RETROCESSE

A.S.D. UNION KROTON 1988
A.C.D. CITTA AMANTEA 1927

(diretta - ultima classificata)
(perdente/retrocessa cfr C.U. n. 106)

PLAY-OFF

In riferimento a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 30 del 09.09.2025 e n. 106 del 13.01.2026 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato a margine indicato, disputeranno le gare di play-off le seguenti società:

La società A.S.D. MESORACA CALCIO si intende vincente 1° Turno Play Off (cfr. C.U. n. 106 - criteri Play-Off lettera e)

La società A.S.D. SERSALE CALCIO 1975 si intende vincente 1° Turno Play Off (cfr. C.U. n. 106 - criteri Play-Off lettera f)

CALENDARIO GARE

GARA DI FINALE

domenica 17 maggio 2026 (ore 15.30)

MESORACA CALCIO - SERSALE CALCIO 1975

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

Resta inteso che la mancata presentazione ad una gara di Play-Off o Play-Out comporta, oltre all'adozione dei consequenziali provvedimenti disciplinari a carico della società, anche l'esclusione dal proseguimento della competizione.

RECUPERO GARE

Si precisa che, trattandosi di competizioni a rapido svolgimento, sia nei Play Off che nei Play Out, al fine di agevolare la prosecuzione dell'attività, l'eventuale gara non disputata verrà recuperata il martedì successivo, stesso campo e orario.

PLAY-OUT

In riferimento a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 30 del 09.09.2025 e n. 106 del 13.01.2026 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato a margine indicato, disputeranno le gare di play-out le seguenti società:

13a	A.S.D. COTRONEI CALCIO	punti classifica generale	27
14a	SSDARL RENDE CALCIO 1968	punti classifica generale	18

CALENDARIO GARE:**domenica 10 maggio 2026 (ore 15.30)**

COTRONEI CALCIO - RENDE CALCIO 1968

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e persistendo parità, retrocederà al campionato inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato.

Resta inteso che la mancata presentazione ad una gara di Play-Off o Play-Out comporta, oltre all'adozione dei consequenziali provvedimenti disciplinari a carico della società, anche l'esclusione dal proseguimento della competizione.

RECUPERO GARE

Si precisa che, trattandosi di competizioni a rapido svolgimento, sia nei Play Off che nei Play Out, al fine di agevolare la prosecuzione dell'attività, l'eventuale gara non disputata verrà recuperata il martedì successivo, stesso campo e orario.

GIRONE B

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. DELIESE (*)	68	30	20	8	2	48	14	34	0
U.S. GIOIOSA JONICA ASD (*)	68	30	21	5	4	60	20	40	0
A.S.D. S.NICOLA CHIARAVALLE SOV.	60	30	17	9	4	55	18	37	0
A.S.D. BOVALINESE 1911	59	30	17	8	5	54	22	32	0
PRO PELLARO	57	30	16	9	5	62	18	44	0
A.S.D. ARDORE	53	30	16	5	9	54	32	22	0
A.S.D. SPORTING POLISTENA	43	30	12	7	11	36	28	8	0
VAL GALLICO	41	30	12	5	13	58	46	12	0
AFRICO	38	30	12	2	16	39	58	-19	0
A.S.D. COMPRES. CAPO VATICANO	37	30	10	7	13	36	35	1	0
A.S.D. TAURIANOVA	35	30	10	5	15	48	55	-7	0
A.S.D. ATLETICO MAIDA	34	30	10	4	16	39	66	-27	0
POL.D. PINO DONATO TAVERNA	30	30	8	6	16	41	59	-18	0
A.S.D. MELITO	27	30	7	6	17	30	56	-26	0
A.S.D. PIZZO	19	30	5	4	21	33	71	-38	0
A.C.D. BIANCO	6	30	2	0	28	24	119	-95	0

(*) GARA DI SPAREGGIO

VINCENTE CAMPIONATO

Vincente Gara Spareggio GIOIOSA JONICA ASD – DELIESE del 10.05.2026

RETROCESSE

A.C.D. BIANCO
A.S.D. PIZZO

(diretta - ultima classificata)

(perdente/retrocessa cfr C.U. n. 106)

(*) Gara di spareggio GIOIOSA JONICA ASD - DELIESE

Vista la classifica finale e quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 13.01.2026, al fine di determinare la società prima classificata del Girone "B", che acquisisce il diritto di partecipare al Campionato di Eccellenza s.s. 2026/2027, si rende necessario disputare la gara di spareggio a margine che avrà luogo **DOMENICA 10 MAGGIO 2026, con inizio alle ore 15.30**, presso il campo "G.D'Ippolito" di Lamezia Terme, sito in Via Marconi, appositamente requisito ai sensi dell'art. 69 delle N.O.I.F. e messo a disposizione dalla società SSDARL VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 e dal Comune di Lamezia Terme.

In riferimento a quanto prescritto dall'art. 51 delle N.O.I.F. si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara dovesse concludersi in parità, si procederà all'effettuazione dei tempi supplementari. Ove il risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, l'arbitro provvederà a designare la squadra vincente facendo battere i calci di rigore, con le modalità previste dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

Si ricorda che per la stagione sportiva 2025/2026, è altresì consentito, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali nazionali e territoriali organizzate nell'ambito della L.N.D. e del C.R. Calabria, di utilizzare un calciatore in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite.

Il Comitato Regionale Calabria F.I.G.C. – L.N.D e la società SSDARL Vigor Lamezia Calcio 1919 organizzeranno la gara e, pertanto, si provvederà alla richiesta della forza pubblica, dell'ambulanza, all'approntamento del terreno di gioco, alla prevendita e vendita dei biglietti presso i botteghini dello stadio, il cui costo unitario viene fissato in € 10,00, è consentito l'ingresso gratuito ai bambini di età inferiore ai 14 anni (con apposito documento di identità) e alle Tessere CONI FIGC (previo apposito accredito che dovrà essere richiesto entro le ore 10.00 di venerdì 8 maggio 2026 tramite e-mail al seguente indirizzo: stampa@crcalabria.it).

Si trascrive di seguito la disposizione delle rispettive tifoserie organizzate, alla quale occorre attenersi scrupolosamente:

U.S. GIOIOSA JONICA SD
A.S.D. DELIESE

Settore Tribuna
Settore Gradinata

Le Società U.S. GIOIOSA JONICA ASD e A.S.D. DELIESE e sono entrambe ritenute responsabili dell'ordine pubblico e devono essere dotate di due parure di maglie di diverso colore, ciascuna.

Il Comitato Regionale Calabria L.N.D. metterà a disposizione i palloni ufficiali "Molten" per lo svolgimento della gara.

PLAY-OFF

In riferimento a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 30 del 09.09.2025 e n. 106 del 13.01.2026 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato a margine indicato, disputeranno le gare di play-off le seguenti società:

3a	A.S.D. S.NICOLA CHIARAVALLE SOV.	punti classifica generale	60
4a	A.S.D. BOVALINESE 1911	punti classifica generale	59

La società perdente la gara di spareggio DELIESE – GIOIOSA JONICA SD si intende vincente 1° Turno Play Off (cfr. C.U. n. 106 - criteri Play-Off lettera e)

CALENDARIO GARE:**1° TURNO****domenica 10 maggio 2026 (ore 15.30)**

S.NICOLA CHIARAVALLE SOV. - BOVALINESE 1911

Nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine del campionato.

FINALE**domenica 17 maggio 2026 (ore 15.30)**

(perdente gara spareggio GIOIOSA JONICA ASD – DELIESE) - (vincente gara S.NICOLA CHIARAVALLE SOV. - BOVALINESE 1911)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

Resta inteso che la mancata presentazione ad una gara di Play-Off o Play-Out comporta, oltre all'adozione dei consequenziali provvedimenti disciplinari a carico della società, anche l'esclusione dal proseguimento della competizione.

RECUPERO GARE

Si precisa che, trattandosi di competizioni a rapido svolgimento, sia nei Play Off che nei Play Out, al fine di agevolare la prosecuzione dell'attività, l'eventuale gara non disputata verrà recuperata il martedì successivo, stesso campo e orario.

PLAY-OUT

In riferimento a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 30 del 09.09.2025 e n. 106 del 13.01.2026 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato a margine indicato, disputeranno le gare di play-out le seguenti società:

13a	POL.D. PINO DONATO TAVERNA	punti classifica generale	30
14a	A.S.D. MELITO	punti classifica generale	27

CALENDARIO GARE:**domenica 10 maggio 2026 (ore 15.30)**

PINO DONATO TAVERNA - MELITO

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e persistendo parità, retrocederà al campionato inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato.

Resta inteso che la mancata presentazione ad una gara di Play-Off o Play-Out comporta, oltre all'adozione dei consequenziali provvedimenti disciplinari a carico della società, anche l'esclusione dal proseguimento della competizione.

RECUPERO GARE

Si precisa che, trattandosi di competizioni a rapido svolgimento, sia nei Play Off che nei Play Out, al fine di agevolare la prosecuzione dell'attività, l'eventuale gara non disputata verrà recuperata il martedì successivo, stesso campo e orario.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Modifiche al programma gare

Gara COMMENDA = AMATORI LE CASTELLA del 10.05.2026 (ore 15.30)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate e poiché la stessa non riveste particolari interessi di classifica, viene anticipata a sabato 9 maggio 2026, ore 15.30.

Gara CARAFFA = POLISPORTIVA SPILINGA del 10.05.2026 (ore 15.30)

La gara a margine, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo "Centro Tecnico Federale" di Catanzaro, sito in Via Contessa Clemenza 1.

Gara RC GALLINA CALCIO = CS LAZZARO 1974 del 10.05.2026 (ore 15.30)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate e poiché la stessa non riveste particolari interessi di classifica, viene anticipata a sabato 9 maggio 2026, ore 16.00.

Gara CAMPESE = SAN GAETANO CATANOSO del 10.05.2026 (ore 15.30)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate e poiché la stessa non riveste particolari interessi di classifica, viene anticipata a sabato 9 maggio 2026, ore 15.30.

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

Modifiche al programma gare

Gara ACWDEMY CROTONE = E. COSCARELLO CASTROLIBERO del 10.05.2026 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 16.30.

TROFEO SUPERCOPPA DELLA REGIONE CALCIO A 5 "MEM. G. DAVOLI"

Segreteria

PROCLAMAZIONE VINCENTE REGIONALE

Visti i risultati conseguiti, si proclama vincente il Trofeo Supercoppa della Regione Calcio a 5 "Memorial Giuseppe Davoli" la sotto elencata società:

PIANETTE FUTSAL 2023

di Rovito (CS)

Alla Società, ai Dirigenti, ai Calciatori ed ai Tecnici il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Segreteria

SOCIETA' QUALIFICATE GARA DI FINALE REGIONALE

Visti i risultati conseguiti nelle gare di Semifinale, nonché quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 86 del 27.11.2025, n. 144 del 19.03.2026, n. 147 del 26.03.2026, n. 151 del 2.04.2026, n. 153 del 9.04.2026 e n. 156 del 16.04.2026, si riportano di seguito le società qualificate alla gara di finale regionale:

Vincente Gara 1	A.S.D. LAMEZIA FUTSAL
Vincente Gara 2	A.S.D. ARCUDACE PALMI CLUB

GARA DI FINALE LAMEZIA FUTSAL = ARCUDACE PALMI CLUB del 10 maggio 2026

La gara a margine, si disputerà **domenica 10 maggio 2026, con inizio alle ore 18.00**, presso il Nuovo Palasport di SOVERATO, sito in Via Amirante, appositamente messo a disposizione dal Comune di Soverato.

In riferimento a quanto prescritto dall'art. 51 delle N.O.I.F. si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara dovesse concludersi in parità, si procederà all'effettuazione di due tempi supplementari di 5 (cinque) minuti ciascuno. Ove il risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, l'arbitro provvederà a designare la squadra vincente facendo battere i calci di rigore, con le modalità previste dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

Si comunica inoltre che, a seguito di richiesta da parte delle società A.S.D. Lamezia Futsal e A.S.D. Arcudace Palmi Club per la sola gara di finale è stata concessa la Regola del Tempo effettivo e quindi, la durata della gara è stabilita in due periodi di gioco uguali di 20 minuti effettivi ciascuno, con l'utilizzo del cronometrista.

Le Società A.S.D. LAMEZIA FUTSAL e A.S.D. ARCUDACE PALMI CLUB sono entrambe ritenute responsabili dell'ordine pubblico e devono essere dotate di due paure di maglie di diverso colore ciascuna.

Il Comitato Regionale Calabria F.I.G.C. - L.N.D. organizzerà la gara e, pertanto, provvederà alla richiesta della forza pubblica, alla richiesta dell'ambulanza, all'approntamento del terreno di gioco e a quant'altro si renda necessario per la disputa della gara medesima.

Si rammenta alle società che la squadra vincente la gara di Finale acquisisce il diritto di partecipazione alle gare spareggio-promozione per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B Femminile di Calcio a Cinque s.s. 2026/2027 (cfr C.U. n. 137 LND).

RECUPERO GARE FASE FINALE REGIONALE e PLAY OFF

Si precisa che l'eventuale gara non disputata verrà recuperata il giorno successivo.

DISCIPLINA SPORTIVA FASE FINALE REGIONALE

Per la Fase Finale Regionale, nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara e nei suoi confronti verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 10 del C.G.S. (gara persa con il punteggio di 0 - 6), la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione.

La rinuncia a gara comporterà la sanzione dell'ammenda di €. 200,00.

Gli arbitri saranno designati dal C.R.A. Calabria.

La disciplina della competizione in fase Regionale è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria - L.N.D.

Per quanto concerne l'abbreviazione dei termini procedurali della Fase Finale Regionale si rimanda all'apposito Comunicato Ufficiale della Segreteria Federale F.I.G.C. (C.U.n. 156/A FIGC).

5. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE B - GARA SPAREGGIO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GIOIOSA JONICA ASD	DELIESE	A	10/05/2026 15:30	14 "GUIDO D'IPPOLITO"	LAMEZIA TERME	VIA MARCONI

CAMPIONATO PROMOZIONE - PLAY OFF

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
S.NICOLA CHIARAVALLE SOV.	BOVALINESE 1911	A	10/05/2026 15:30	31 COMUNALE "F.P. MAELLARE"	CHIARAVALLE CENTRALE	LOCALITA' FORESTA

CAMPIONATO PROMOZIONE - PLAY OUT

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
COTRONEI CALCIO	RENDE CALCIO 1968	A	10/05/2026 15:30	151 COMUNALE "SALVATORE BAFFA"	COTRONEI	VIA GRAMSCI

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PINO DONATO TAVERNA	MELITO	A	10/05/2026 15:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA CORIGLIANO-ROSSANO	GEPPINO NETTI	R	10/05/2026 15:30	407 "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10
DIAMANTE CASELLI PASCALE	MIRTO CROSIA	R	10/05/2026 15:30	51 COMUNALE "F.LLI OLIVA"	DIAMANTE	C/DA PRAINO VIA PANORAMICA
FUSCALDO CALCIO 1973	LUZZESE CALCIO 1965	R	10/05/2026 15:30	376 "GIANLUIGI ZICARELLI"	FUSCALDO MARINA	S.S. 18 - LOC.VALLE S.MARIA
JUVENILIA ROSETO C.S.	THEMESEN	R	10/05/2026 15:30	185 AMENDOLARA	AMENDOLARA	LOCALITA' PIANO RUSSO "
NUOVA ROGGIANO 2020	CORIGLIANO CALCIO	R	10/05/2026 15:30	91 "A.SPADAFORA"	SAN MARCO ARGENTANO	VIA DANTE ALIGHIERI
REAL TREBISACCE	ATLETICO SAN LUCIDO	R	10/05/2026 15:30	314 "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA ROVITTI
SAN FILI 1926	FIUMEFREDDO CALCIO 1987	R	10/05/2026 15:30	89 COMUNALE "DANTE DE LIO"	SAN FILI	VIA GRAMSCI LOC. FRASSINO
TAVERNA ACADEMY MONTALTO	SOCCER MONTALTO	R	10/05/2026 15:30	92 "ROMOLO DI MAGRO"	MONTALTO UFFUGO/TAVERNA	VIA G. VERDI

GIRONE B - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
COMMENDA	LE CASTELLA CALCIO	R	09/05/2026 15:30	434 "MARCHESINO 2"	RENDE/ROGES	CONTRADA MARCHESINO 2
CUS UNICAL ASD	S.MAURO MARCHESATO	R	10/05/2026 15:30	414 CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO	RENDE/ARCAVACATA	VIA PIETRO BUCCI-UNIVERSITA
GARIBALDINA	BRUTIUM COSENZA	R	10/05/2026 15:30	60 "ANTONIO LEO"	SOVERIA MANNELLI	VIA COL VENTO
ROGLIANO 1948	SILANA FOOTBALL CLUB 2019	R	10/05/2026 15:30	510 COMUNALE ROGLIANO	ROGLIANO	VIA E.ALTOMARE C.DA CALIA
SCANDALE	CITTA DI CIRO MARINA	R	10/05/2026 15:30	157 COMUNALE "LUIGI DEMME"	SCANDALE	LOCALITA CAMPO SPORTIVO
STELLE AZZURRE SILANA	PROMOSPORT LAMEZIA	R	10/05/2026 15:30	348 COMUNALE "SALTANTE"	SAN GIOVANNI IN FIORE	LOCALITA SALTANTE

GIRONE C - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CARAFFA	POLISPORTIVA SPILINGA	R	10/05/2026 15:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
CITTA DI GUARDAVALLE 1975	ROCCELLA	R	10/05/2026 15:30	62 COMUNALE "N.COSCIA"	GUARDAVALLE	VIA MENTANA DI GUARDAVALLE
CITTA DI SIDERNO	BIVONGI PAZZANO 1968	R	10/05/2026 15:30	40 COMUNALE "NINETTO MUSCOLO"	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI
LOCRI NEXT GEN	LAUREANA 2021	R	10/05/2026 15:30	34 COMUNALE "G.R. MACRI"	LOCRI	VIA COSMANO
NUOVA A.D.A.	REAL MONTEPAONE	R	10/05/2026 15:30	216 COMUNALE "ROSARIO ARENA"	DASA'	VIA CARCARA - STRADA GIANNOTTA
PALERMITI GIRIFALCO	SELES GIOIOSA	R	10/05/2026 15:30	259 COMUNALE "M. NOTARO"	PALERMITI	VIA REGINA ELENA
ROMBIOLESE	PRASAR	R	10/05/2026 15:30	175 COMUNALE MILETO	MILETO	LOCALITA PIANO DI BRUNO - SS18

GIRONE D - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
RC GALLINA CALCIO	CS LAZZARO 1974	R	09/05/2026 16:00	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
CAMPESE	SAN GAETANO CATANOSO	R	09/05/2026 15:30	196 COMUNALE PARRINELLO-REPACI	CAMPO CALABRO	VIA CAMPANILE
EUFEMIESE 2023	BAGNARESE	R	10/05/2026 15:30	79 COM. "TENENTE CLAUDIO MORISI"	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	VIA MILANO 79
POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	GALLINESE DL	R	10/05/2026 15:30	142 COMUNALE "SAVERIO SPINELLA"	MELITO PORTO SALVO	S.S. 106 LOC. MAROSIMONE
REGGIO CALCIO APS	POLISPORTIVA BAGALADI	R	10/05/2026 15:30	75 C.S. GALLINA "G. ALIQUO"	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA MINIERA
RIZZICONI	CATONA CALCIO	R	10/05/2026 15:30	267 COMUNALE RIZZICONI	RIZZICONI	CONTRADA LIMORTI
ROSARNESE	MELICUCCO CALCIO	R	10/05/2026 15:30	39 COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II"	ROSARNO	VIA MEDMA

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE
GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REGGINA 1914 SSD A R.L.	CUS UNICAL ASD	R	09/05/2026 15:00	428 CENTRO SPORTIVO S. AGATA 3	REGGIO CALABRIA	VIA DELLE INDUSTRIE
ACADEMY CROTONE	E.COSCARELLO CASTROLIB.	R	10/05/2026 16:30	148 COMUNALE "GIUSEPPE FAGA"	CROTONE	VIA G. DA FIORE - SETTORE A
ESARO WOMEN ETS	CATANZARO 1929 S.R.L.	R	10/05/2026 15:00	339 COMUNALE "VILLAGGIO EUROPA"	RENDE/VILLAGGIO EUROPA	VIA BUENOS AIRES

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1" – PLAY OFF

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REGGIO CALABRIA CALCIO A5	DOMENICO SPORT	A	09/05/2026 15:00	637 PALABENVENUTI	REGGIO CALABRIA	VIA MESSINA LARGO BOTTEGHELLE

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1" – PLAY OUT

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASALI DEL MANCO FUTSAL	FUTSAL KROTON	A	09/05/2026 16:00	826 PALAZZETTO DELLO SPORT	CASALI DEL MANCO	VIA FIANO
MIRTO C5	PANTERE NERE CATANZARO	A	09/05/2026 15:00	808 PALASPORT CROSIA C5	CROSIA MIRTO	VIA SPADOLINI

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C2" – PLAY OFF

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REAL KRIMISA	BFB ROVITO	A	09/05/2026 15:00	739 PALASPORT CIRO MARINA C/5	CIRO MARINA	VIA PUNTA ALICE

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	EVERGREEN	A	09/05/2026 15:00	649 C.S. MIRABELLA "OPEN" C/5	REGGIO CALABRIA/VITO INFERIORE	VIA VITO INF 52 C/DA MIRABELLA
ROSARNESE	OLIMPIA 2000	A	09/05/2026 18:00	627 PALAZZETTO "FAMURRO" C/5	ROSARNO	VIA DON GREGORIO VARRA

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C2" – PLAY OUT

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	PITBULLS	A	09/05/2026 16:45	758 CAMPO "DOMENICO CARBONE" C/5	SAN LUCIDO	CONTRADA POLELLA

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ITALIA 90 ROCCELLETTA	ISCA FUTSAL	A	09/05/2026 15:00	601 PALASPORT S.GALLO	CATANZARO	LOC. CORVO – VIA BRIGATA
REMPICCI LA NOSTRA VALLE	SELES GIOIOSA	A	09/05/2026 18:30	836 CENTRO GIOVANILE RAMPICCI	CONDOFURI	VIA PERIPOLI 47

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE – PLAY OFF

GARA DI FINALE

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LAMEZIA FUTSAL	ARCUDACE PALMI CLUB	A	10/05/2026 18:00	945 NUOVO PALASPORT SOVERATO C/5	SOVERATO	VIA C. AMIRANTE

6. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 15 Giornata - R		
BRANCALEONE	- REGGIO RAVAGNESE 1960	1 - 3
PAOLANA	- CITTANOVA CALCIO	9 - 2
POLISPORTIVA GIOIESE	- BOCALE CALCIO ADMO	4 - 1
ROSSANESE	- VIRTUS ROSARNO	0 - 1
SORIANO 2010	- DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	2 - 1
TREBISACCE CALCIO	- CASTROVILLARI CALCIO	2 - 0
U.S. PALMESE 1912	- DIGIESE PRAIATORTORA	0 - 2
US ISOLA CAPO RIZZUTO 196	- STILOMONASTERACE CALCIO	0 - 1

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 15 Giornata - R			GIRONE B - 15 Giornata - R		
ALDOMONTE RC	- VIRTUS ACRI	1 - 2	ARDORE	- DELIESE	1 - 2
BISIGNANO	- SCALEA CALCIO 1912	1 - 1	ATLETICO MAIDA	- COMPRES. CAPO VATICANO	1 - 1
CASSANO SYBARIS	- COTRONEI CALCIO	0 - 2	BIANCO	- GIOIOSA JONICA ASD	0 - 5
CITTA AMANTEA 1927	- U.S.C. CORIGLIANO MARCA	0 - 3	PINO DONATO TAVERNA	- MELITO	2 - 2
MESORACA CALCIO	- ROCCA DI NETO 1966	5 - 4	PRO PELLARO	- PIZZO	7 - 0
PLM MORRONE	- RENDE CALCIO 1968	6 - 1	SPORTING POLISTENA	- S.NICOLA CHIARAVALLE SOV.	1 - 1
SERSALE CALCIO 1975	- KRATOS BISIGNANO	1 - 0	TAURIANOVA	- BOVALINSE 1911	2 - 4
UNION KROTON 1988	- CAMPORA	3 - 4	VAL GALLICO	- AFRICO	1 - 3

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 14 Giornata - R			GIRONE B - 14 Giornata - R		
ATLETICO SAN LUCIDO	- JUVENILIA ROSETO C.S.	2 - 4	BRUTUM COSENZA	- SCANDALE	1 - 2
CORIGLIANO CALCIO	- CITTA CORIGLIANO-ROSSANO	1 - 2	CUTRO	- CUS UNICAL ASD	4 - 1
FIUMEFREDDO CALCIO 1987	- DIAMANTE CASELLI PASCALE	1 - 0	LE CASTELLA CALCIO	- ROGLIANO 1948	3 - 0
GEPPINO NETTI	- TAVERNA ACADEMY MONTALTO	4 - 2	PROMOSPORT LAMEZIA	- GARIBALDINA	6 - 1
LUZZESE CALCIO 1965	- REAL TREBISACCE	2 - 0	S.MAURO MARCHESATO	- COMMENDA	3 - 0
MIRTO CROSA	- NUOVA ROGGIANO 2020	3 - 0	SILANA FOOTBALL CLUB 2019	- STELLE AZZURRE SILANA	0 - 1
SOCCER MONTALTO	- FUSCALDO CALCIO 1973	7 - 4			
THEMESEN	- SAN FILI 1926	1 - 0			

GIRONE C - 14 Giornata - R			GIRONE D - 14 Giornata - R		
BIVONGI PAZZANO 1968	- PALERMITI GIRIFALCO	4 - 2	(1) BAGNARESE	- REGGIO CALCIO APS	6 - 0
LAUREANA 2021	- NUOVA A.D.A.	0 - 4	CATONA CALCIO	- POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	1 - 2
POLISPORTIVA SPILINGA	- ROMBIOLESE	2 - 4	CS LAZZARO 1974	- RIZZICONI	0 - 0
PRASAR	- CITTA DI SIDERNO	1 - 3	GALLINESE DL	- ACADEMY ARDORE	3 - 2
REAL MONTEPAONE	- SANTONOFRIO CALCIO	3 - 0	MELICUCCO CALCIO	- CAMPESE	1 - 0
ROCCCELLA	- CARAFFA	5 - 1	POLISPORTIVA BAGALADI	- ROSARNESE	4 - 3
SELES GIOIOSA	- LOCRI NEXT GEN	5 - 4	SAN GAETANO CATANOSO	- RC GALLINA CALCIO	0 - 1

(1) - disputata il 02/05/2026

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/05/2026**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			
(1) CATANZARO 1929 S.R.L.	- LOCRI NEXT GEN	2 - 4	
CUS UNICAL ASD	- ESARO WOMEN ETS	1 - 4	
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	- REGGINA 1914 SSD A R.L.	0 - 1	

(1) - disputata il 02/05/2026

TROFEO SUPERCOPPA DELLA REGIONE CALCIO A 5 "MEM. G. DAVOLI"**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 2/05/2026**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

1^ GARA			
PIANETTE FUTSAL 20203	- PSG AURORA GALLICO	5 - 3	

2^ GARA			
PGS AURORA GALLICO	- ICIERRE LAMEZIA C5	0 - 3	

3^ GARA			
ICIERRE LAMEZIA C5	- PIANETTE FUTSAL 2023	2 - 3	

7. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 06.05.2026, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 3/ 5/2026

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 30/ 9/2026

TEDESCO ALFREDO (U.S. PALMESE 1912)

per condotta offensiva e minacciosa nei confronti di uno degli Assistenti Arbitrali mentre abbandonava il terreno di gioco a seguito del provvedimento di espulsione per condotta reiteratamente irrispettosa nei confronti del predetto Assistente Arbitrale durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

IACONETTI MASSIMILIANO (CASTROVILLARI CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER SEI GIORNATE

GANGEMI SALVATORE (U.S. PALMESE 1912)

per condotta offensiva e minacciosa nei confronti di uno degli Assistenti Arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BAGGINI PAOLO (DIGIESSA PRAIATORTORA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GOMES MENDES FERNA FRANCISCO JOSE	(BOCALE CALCIO ADMO)	MOSCIARO MANOLO	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)
GONZALEZ BRITZ ALEXIS NICOLAS	(U.S. PALMESE 1912)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

GHERGO MAXIMILIANO I	(STILOMONASTERACE CALCIO)	RAJCHENBERG GONZAL DAVID	(U.S. PALMESE 1912)
----------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

JONATHAN CELESTINE IKEM	(CASTROVILLARI CALCIO)	CARROZZA ANTONIO	(ROSSANESE)
CASTELLANO ANDREA FRANCESC	(ROSSANESE)	CRUZ HESS NICOLAS	(TREBISACCE CALCIO)
MONTI JUAN BAUTISTA	(U.S. PALMESE 1912)		

AMMONIZIONE (VII INFR)

GALLETTA SIMONE	(BRANCALEONE)	DE NISI FABIO ROSARIO	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)
THIAKANE EMILE LAURENT D	(DIGIESSA PRAIATORTORA)	MAIOLO SALVATORE	(US ISOLA CAPO RIZZUTO 196)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MAITINI NICOLAS (DIGIESSE PRAIATORTORA)
FIUMARA AMILCARE (U.S. PALMESE 1912)

ANDREANO MATTEO
PRIMERANO LUIGI

(U.S. PALMESE 1912)
(US ISOLA CAPO RIZZUTO 196)

AMMONIZIONE (III INFR)

PAPALEO ROCCO (STILOMONASTERACE CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

VIOLI GABRIELE LEO (BRANCALEONE)
MURACA GASPARE (US ISOLA CAPO RIZZUTO 196)

IACONETTI EUGENIO

(CASTROVILLARI CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

RIPEPI VINCENZO (BOCALE CALCIO ADMO)
SACKO CAMARA IBRAHIM (DIGIESSE PRAIATORTORA)

BERTUOL NATHA

(CASTROVILLARI CALCIO)

CAMPIONATO PROMOZIONE**ERRATA CORRIGE****Gara del 26/04/2026 SAN NICOLA CHIARAVALLE SOV – PRO PELLARO del 26.04. 2026**

Il Giudice Sportivo Territoriale preso atto che sul Comunicato Ufficiale n. 167 del 30/4/2026 è apparsa l'ammenda di € 100,00 inflitta alla società San Nicola Chiaravalle Sov "per avere propri sostenitori, prima dell'inizio della gara acceso diversi fumogeni";

visti gli atti ufficiali;

rilevato che per errore materiale di trascrizione "l'ammenda è stata inflitta alla società San Nicola Chiaravalle Sov. mentre doveva essere inflitta alla società Pro Pellaro in quanto i propri tifosi presenti sugli spalti accendevano i fumogeni;

delibera

- 1) revocare l'ammenda di € 100,00 alla società San Nicola Chiaravalle Sov;
- 2) infliggere l'ammenda di € 100,00 alla società Pro Pellaro per avere acceso dei fumogeni da parte di propri sostenitori prima dell'inizio della gara.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 3/ 5/2026

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 250,00 CASSANO SYBARIS**

per lancio di alcune bottiglie in plastica di acqua da parte di propri sostenitori all'indirizzo della panchina della squadra avversaria, durante la gara, e per avere a fine gara alcune persone riconducibili alla società inveito e spintonato un calciatore della squadra avversaria.

€ 100,00 PINO DONATO TAVERNA

per frasi offensive nei confronti di Organi Federali da parte di propri sostenitori, durante la gara.

ALLENATORI**AMMONIZIONE (VI INFR)**

TORCHIA FRANCESCO (SERSALE CALCIO 1975)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

MORETTI GIANLUCA (ALTOMONTE RC)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE**

AZZARO FRANCESCO MATTI (ALTOMONTE RC)

per condotta reiteratamente offensiva all'indirizzo dell'arbitro durante la gara e a seguito del provvedimento di espulsione.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SAPIA SALVATORE GIOVA (ALTOMONTE RC)

ITALIANO FRANCESCO (DELIESE)

CECRETA MAURO TOMAS

(CASSANO SYBARIS)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

CALABREZ DUTRA HENRIQUE (CAMPORA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

THIAM MODOU (MELITO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

SAPIA SALVATORE GIOVA (ALTOMONTE RC)

JARA FRANCO DAVID (SCALEA CALCIO 1912)

BERTUCCI JOAQUIN TOMAS

(SCALEA CALCIO 1912)

DE MINICIS ARON LEANDRO

(SERSALE CALCIO 1975)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PIASENZOTTO FABRIZIO PAOLO (AFRICO)

SANYANG EBRIMA (S.NICOLA CHIARAVALLE SOV.)

CORRAO CARMELO

(COMPENS. CAPO VATICANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

CECRETA MAURO TOMAS (CASSANO SYBARIS)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MASCARO ALESSANDRO (ATLETICO MAIDA)

ESPOSITO SIMONE

(KRATOS BISIGNANO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

OLMEDO TOMAS GABRIEL (CASSANO SYBARIS)

MONZON SEGUNDO (UNION KROTON 1988)

STARACE GIUSEPPE

(PINO DONATO TAVERNA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MASTRANGELO JANO VALENTIN (COMPENS. CAPO VATICANO)

SAGULA ANTONY (KRATOS BISIGNANO)

GUERRISI FERDINANDO

(DELIESE)

GASPAR ESTRADA JORDAN JAVIER

(SERSALE CALCIO 1975)

AMMONIZIONE (III INFR)

SCARFONE GIUSEPPE	(AFRICO)	DE LUCA SERGIO	(BISIGNANO)
PROCOPIO ANTONIO	(PINO DONATO TAVERNA)	DE GIOVANNI PIETRO	(RENDE CALCIO 1968)
TASCON BRUNO	(S.NICOLA CHIARAVALLE SOV.)	RASO MICHELE	(SPORTING POLISTENA)
BONA DANTE AGUSTIN	(VIRTUS ACRI)		

AMMONIZIONE (II INFR)

TRINGALI VINCENZO FEDELE	(MELITO)	CERMINARA ANDREA	(PINO DONATO TAVERNA)
COSENTINO CHRISTIAN	(PINO DONATO TAVERNA)	ROMERO RIVA AGUSTIN	(UNION KROTON 1988)

AMMONIZIONE (I INFR)

MOLICA FRANCESCO	(AFRICO)	PETRUNGARO FRANCESCO	(CITTA AMANTEA 1927)
MARTORANO PIETRO	(PRO PELLARO)	AGUIAR LEITE PERAZ ITALO	(SPORTING POLISTENA)
FONTANA ALESSANDRO PASQ	(SPORTING POLISTENA)		

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**DELIBERE****Gara del 3/ 5/2026 S.MAURO MARCHESATO - COMMENDA**

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società COMMENDA;

visto l'art. 53 delle N.O.I.F., e gli articoli 8 e 10 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società COMMENDA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 2) infliggere alla società COMMENDA l'ammenda di € 100,00 per prima rinuncia;
- 3) infliggere alla società COMMENDA la penalizzazione di UN punto in classifica.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 3/ 5/2026

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 80,00 GEPPINO NETTI**

per ritardata presentazione della distinta di gara.

€ 50,00 MIRTO CROSIA

per inadeguata dello spogliatoio arbitrale (mancanza dispositivo di chiusura).

DIRIGENTI**INIBIZIONE FINO AL 29/ 7/2026**

MUSCATELLO SALVATORE (ACADEMY ARDORE)

per reiterato comportamento ingiurioso nei confronti dell'arbitro durante la gara, nonché per entrata abusiva in campo e comportamento ingiurioso nei riguardi dei tesserati della società avversaria.

AMMONIZIONE (I INFR)

RODIA GIOVANNI (THEMESEN)

ALLENATORI**AMMONIZIONE (I INFR)**

DI LORENZO MASSIMO (GALLINESE DL)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

PADUANO ANDREA (GALLINESE DL)

MASCARO GIUSEPPE

(STELLE AZZURRE SILANA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TRIMBOLI SAVERIO (ACADEMY ARDORE)

SANYANG OMAR

(PALERMITI GIRIFALCO)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

PUCCINELLI ADRIANO (GALLINESE DL)

LOMBARDI GIOVANNI

(STELLE AZZURRE SILANA)

CASACCHIA FRANCESCO (THEMESEN)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FOCA PAOLO (CAMPESE)

IANNIBELLI MATTEO

(NUOVA ROGGLIANO 2020)

ZAPPÀ MARCO (POLISPORTIVA SPILINGA)

SPANO GIACOMO

(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)

COLUCCIO VINCENZO (STELLE AZZURRE SILANA)

DESIMONE FRANCESCO

(THEMESEN)

SOMMARIO LORIS BENIGNO (THEMESEN)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

MACRI GIROLAMO (MELICUCCO CALCIO)

LARIA FRANCESCO

(NUOVA A.D.A.)

VENTURO SIMONE (TAVERNA ACADEMY MONT.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VARACALLI DOMENICO (ACADEMY ARDORE)

CARBONE FRANCESCO

(BRUTTIUM COSENZA)

LAVECCHIA VINCENZO (CITTA' CORIGLIANO-ROSSANO)

FEOLA SAMUELE

(CORIGLIANO CALCIO)

RECARTE JULIAN (FIUMEFREDDO CALCIO 1987)

PRATICO GAUDENZIO

(GALLINESE DL)

MARCHESANO FRANCESCO (LAUREANA 2021)

CHIARELLA FRANCESCO

(LE CASTELLA CALCIO)

GAETANO GIUSEPPE (POLISPORTIVA SPILINGA)

FIORETTI ANDREA

(PRASAR)

PRAINO NICOLAS DOMENIC (REAL TREBISACCE)

MAZZA GIUSEPPE

(ROMBIOLESE)

DELIA NICOLA (SAN GAETANO CATANOSO)

OLAYA AGUIRRE SEBASTIAN

(SAN GAETANO CATANOSO)

MIRANDI GIOVANNI (SILANA FOOTBALL CLUB 2019)

ZICCHINELLO ANTONIO

(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)

AMMONIZIONE (XII INFR)

SCARLATO SERAFINO (BRUTTIUM COSENZA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

DE LUCA GIUSEPPE (FIUMEFREDDO CALCIO 1987)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BORDO GAETANO (CATONA CALCIO)

PIPIERI VINCENZO

(CITTA' CORIGLIANO-ROSSANO)

GOLIA SIMONE (JUVENILIA ROSETO C.S.)

LARIA SAVERIO

(LAUREANA 2021)

ZICARELLI FRANCESCO PIO (LUZZESE CALCIO 1965)

MAVRICI FRANCESCO

(RIZZICONI)

GERACE MARIO (STELLE AZZURRE SILANA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PLACANICA DIONIGI FRANCES	(ACADEMY ARDORE)	COLOMBO LUCA	(ATLETICO SAN LUCIDO)
CECERE MARCO	(CITTA DI SIDERNO)	BRASACCHIO FRANCESCO GIOVA	(CUTRO)
MAFFEI ANDREA	(GEPPINO NETTI)	SCHIFINO GIOVANNI	(GEPPINO NETTI)
SPATARO ANDREA	(MIRTO CROSIA)	VENTRICE GREGORIO	(POLISPORTIVA SPILINGA)
GAROFALO ANTONIO	(SCANDALE)	CANALIU KEVIN	(THEMESEN)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ROMEO BRUNO	(ACADEMY ARDORE)	FAVA GIUSEPPEANTONIO	(CS LAZZARO 1974)
ROSSI MASSIMO	(CUTRO)	PARISI NICCOLO	(DIAMANTE CASELLI PASCALE)
PUGLIESE PASQUALE MATTEO	(MIRTO CROSIA)	ORESTE SIMONE	(STELLE AZZURRE SILANA)

AMMONIZIONE (III INFR)

FEDERICO ANTONIO	(ACADEMY ARDORE)	GOBATO GIOVANNI	(ACADEMY ARDORE)
CONTI PIETRO	(CUS UNICAL ASD)	PADUANO ANDREA	(GALLINESE DL)
CRESCENTE NICCOLO PIO	(GEPPINO NETTI)	CUTANO VINCENZO	(MELICUCCO CALCIO)
SALADINO MARCO	(PROMOSPORT LAMEZIA)	ROTTURA DOMENICO	(RIZZICONI)
ZAMBARA DOMENICO	(RIZZICONI)	CANONACO EMANUEL	(SAN FILI 1926)
DE VITO NICOLAS	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)	BOMPAROLA DAVIDE	(THEMESEN)

AMMONIZIONE (II INFR)

POLITANO CHIRICOST GIUSEPPE	(ACADEMY ARDORE)	FREIXA CARLOS NAHUEL	(BRUTIUM COSENZA)
PATTI DOMENICO	(CITTA DI SIDERNO)	SORIA FRANCESCO	(FIUMEFREDDO CALCIO 1987)
SICLARI DANIELE	(GALLINESE DL)	CASCIARO SANTE	(LUZZESE CALCIO 1965)
MAIORINO LUCA	(PRASAR)	CAMARA KESSERY	(ROCCELLA)
LUCERI GIUSEPPE	(THEMESEN)		

AMMONIZIONE (I INFR)

MAZZA LEONARDO	(ATLETICO SAN LUCIDO)	PORRO ALESSANDRO	(BRUTIUM COSENZA)
ARONE GIUSEPPE	(CARAFFA)	SCARFONE BERNARDO	(CARAFFA)
MESSOA NGONDI WILLIAM	(LUZZESE CALCIO 1965)	CRETELLA FRANCESCO	(MIRTO CROSIA)
RENZO LUCA	(MIRTO CROSIA)	LA PORTA PIERLUIGI	(PROMOSPORT LAMEZIA)
MODAFFERI SALVATORE	(SAN GAETANO CATANOSO)		

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 2/ 5/2026

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MACRI SOFIA RITA	(CATANZARO 1929 S.R.L.)	POLITANO DOMENICA	(LOCRI NEXT GEN)
------------------	-------------------------	-------------------	------------------

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

AMEDURI GIADA	(LOCRI NEXT GEN)	FIMOGNARI JENIFER	(LOCRI NEXT GEN)
LACOPO GIADA	(LOCRI NEXT GEN)		

TROFEO SUPERCOPPA DELLA REGIONE CALCIO A 5 "MEM. G. DAVOLI"**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 02/05/2026**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI**AMMONIZIONE (I INFR)**

PELLEGRINO WALTER (ICIERRE LAMEZIA C5)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)**

CALINDRO LORENZO (ICIERRE LAMEZIA C5)

MURACA DIEGO (ICIERRE LAMEZIA C5)

PRESINI GIACOMO (PGS AURORA GALLICO)

OCCHIUTO FRANCESCO (PIANETTE FUTSAL 2023)

MARTINO SAMUEL

VILLELLA VINCENZO

MOLINA ALAN MARTIN

(ICIERRE LAMEZIA C5)

(ICIERRE LAMEZIA C5)

(PIANETTE FUTSAL 2023)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario sul c/c bancario intestato a F.I.G.C. – LEGA NAZIONALE DILETTANTI - IBAN: IT 90 F 03069 09606 100000019451 (BANCA INTESA) entro il 21 MAGGIO 2026 specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 198/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 31, 32, 39, 96, 99, 100, 101, 103, 113 e 114 delle N.O.I.F.;
- vista la proposta della LND di modifica dell'art. 117bis delle NOIF;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 89/A del 20 novembre 2025 relativo alle modifiche già approvate, tra l'altro, all'art. 117 bis delle NOIF, in vigore dal 1° luglio 2026;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. artt. 31, 32, 39, 96, 99, 100, 101, 103, 113, 114 e 117bis secondo il testo di cui all'allegato A) del presente Comunicato Ufficiale.

Tali nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° luglio 2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 31 I “giovani” 1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno. 2. I calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, nella Divisione Serie A Femminile Professionistica e nella Divisione Serie B Femminile. 3. Il calciatore/calciatrice “giovane” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tal caso, la durata del	Art. 31 I “giovani” 1. 1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che, all’inizio della stagione sportiva, non abbiano ancora compiuto il 16° anno. 1. bis I/le calciatori/calciatrici che compiono il 16° anno di età in corso di stagione mantengono la qualifica di “giovani” sino al termine di quest’ultima se rimangono tesserati per la stessa società dilettantistica o di puro settore giovanile o si tesserano comunque per una società di puro settore giovanile. Detti calciatori/calciatrici possono essere trasferiti in società professionistiche e società dilettantistiche a partire dal compimento del 16° anno di età, previa acquisizione della qualifica di “giovane dilettante”. 2. I/le calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, nella Divisione Serie A Femminile Professionistica e nella Divisione Serie B Femminile. 3. Il/la calciatore/calciatrice “giovane” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tal

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
tesseramento coincide con la durata del contratto.	caso, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
Art. 32 I “giovani dilettanti” 1. I/le calciatori/calciatrici:	Art. 32 I “giovani dilettanti” 1. I/le calciatori/calciatrici che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto. che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
durata del tesseramento coincide con la durata del contratto. c) [ABROGATO] 1. <i>bis</i> Ai/alle calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF. 2. I/le calciatori/calciatrici tesserati con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionisti”. La durata del tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, non muta per la diversa qualifica assunta. Il tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società può durare al massimo due stagioni sportive, se sottoscritto entro la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 20° anno di età, ovvero una stagione sportiva, se sottoscritto successivamente, salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscrivano un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto. Norme transitorie Per i/le calciatori/calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi che, dal 30 giugno 2023, siano in continuità di tesseramento, il	c) [invariato] 1. <i>bis</i> Ai/alle calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF. [invariato] Norme transitorie [invariato]

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
tesseramento permane fino al 30 giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei/delle calciatori/calciatrici “non professionisti/e” tra società partecipanti ai Campionati della LND. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al precedente capoverso, l’importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell’art. 99 è raddoppiato. Per tutti i/le calciatori/calciatrici nati negli anni 2004 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2025, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali. In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali accordi preliminari intervenuti tra le parti e depositati presso i competenti uffici.	[invariato] [abrogato] [abrogato]
Art. 39 Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici 1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l’attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici “giovani”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine. 1 bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5.	Art. 39 Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici 1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l’attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici “giovani”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine. 1 bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. È altresì consentito lo svolgimento contemporaneo, per la stessa società professionistica o dilettantistica, delle attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, nel rispetto delle previsioni del decreto 36/2021. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il/la calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il/la giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima. Nella stessa stagione sportiva, il/la giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste. 2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal/dalla calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, esclusivamente dall'esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età superiore ai 13 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere. Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività. Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica. 3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di	degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il/la calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il/la giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima. Nella stessa stagione sportiva, il/la giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste. [invariato] [invariato]

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. La decorrenza del tesseramento di un/una calciatore/calciatrice proveniente da Federazione estera, a seguito di risoluzione ovvero al termine naturale del prestito, e contestualmente trasferito/a in ambito professionistico nazionale è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla Lega competente. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è consentito: i) in ambito dilettantistico, dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento; ii) per i Giovani di Serie, dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stata rilasciata l'autorizzazione dalla Lega o Divisione professionistica competente (se non diversamente previsto dalla stessa); iii) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa. iv) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa.	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
4. In caso di trasferimento del/delle calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico. 5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.	[invariato] [invariato]
Art. 96 Premio di tesseramento 1. Le società che richiedono il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a precedentemente tesserato/a un “premio di tesseramento” sulla base dei valori indicati al comma 5, salvo eventuali diverse determinazioni annuali del Consiglio Federale, nei limiti di quanto segue. Fermo quanto precede, il “premio di tesseramento” è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” fino alla stagione sportiva in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età. 2. Agli effetti del “premio di tesseramento” vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile titolari del tesseramento	Art. 96 Premio di tesseramento 1. Le società che richiedono il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a precedentemente tesserato/a un “premio di tesseramento” sulla base dei valori indicati al comma 15, salvo eventuali diverse determinazioni annuali del Consiglio Federale, nei limiti di quanto segue. Fermo quanto precede, il “premio di tesseramento” è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” fino alla stagione sportiva in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età. 2. Agli effetti del “premio di tesseramento” vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile titolari del tesseramento

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell'intero "premio di tesseramento". Alle Società richiedenti, aventi diritto, viene riconosciuto il "premio di tesseramento" per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come "giovane" del/della calciatore/calciatrice per il/la quale è maturato il "premio". Nel caso di unica società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPNB. Qualora, a seguito del tesseramento di cui al comma precedente, il/la calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di tesseramento calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente società. Il tesseramento del/della calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio. L'importo del premio è reso disponibile alle società interessate nella specifica sezione della piattaforma telematica federale dedicata.	annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell'intero "premio di tesseramento". Alle Società richiedenti, aventi diritto, viene riconosciuto il "premio di tesseramento" per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come "giovane" del/della calciatore/calciatrice per il/la quale è maturato il "premio". Nel caso di unica società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero. 3. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPNB. 4. Qualora, a seguito del tesseramento di cui al comma 1 che precede, il/la calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di tesseramento calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente società. 5. Il tesseramento del/della calciatore/calciatrice per una frazione di stagione sportiva superiore a sei mesi è condizione essenziale per il diritto al premio. 6. L'importo del premio è reso disponibile mediante certificazione trasmessa dal portale telematico federale a mezzo pec alle società interessate. Detta certificazione diviene definitiva in assenza di avvio innanzi alla Commissione Premi della relativa controversia ai sensi del comma 9 che segue, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della pec.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in prima istanza alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C. Il ricorso, esente da tasse, deve essere inviato alla Commissione Premi a mezzo deposito	7. La Commissione Premi è nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti, sentito il Consiglio Federale, ed è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti. La Commissione Premi è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso. 8. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. 9. Il ricorso relativo alle controversie concernenti il premio di tesseramento deve essere proposto, in prima istanza, alla Commissione Premi, nel termine di trenta giorni di cui al comma 6. 10. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza davanti al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C. 11. Il ricorso, esente da tasse, deve essere inviato alla Commissione Premi a mezzo

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alla controparte a mezzo pec; al ricorso deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la relativa ricevuta di avvenuta consegna del ricorso alla controparte. Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione Premi a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del ricorso. Alla suddetta memoria, a pena di inammissibilità, deve essere allegata la relativa ricevuta di avvenuta consegna della stessa e della documentazione alla ricorrente. L'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, munita del visto di autenticità apposto dalla Divisione, Dipartimento o Comitato competente presso il quale deve essere depositata l'originale, deve essere inviata dalla richiedente e/o dalla resistente alla Commissione Premi a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata. In assenza del visto di autenticità, la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dalla Commissione Premi. In caso di accoglimento del ricorso, la Commissione Premi provvede, per il tramite della Divisione, Dipartimento o Comitato Regionale di competenza, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.	deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alla controparte a mezzo pec; al ricorso deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la relativa ricevuta di avvenuta consegna del ricorso alla controparte. L'eventuale memoria e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione Premi a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del ricorso. Alla suddetta memoria, a pena di inammissibilità, deve essere allegata la relativa ricevuta di avvenuta consegna alla ricorrente della memoria e della documentazione. 12. L'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, munita del visto di autenticità apposto dalla Divisione, Dipartimento o Comitato competente presso il quale deve essere depositata l'originale, deve essere inviata dalla richiedente e/o dalla resistente alla Commissione Premi a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito del ricorso. In assenza del visto di autenticità, la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dalla Commissione Premi. 13. La regolazione del premio di tesseramento deve essere effettuata, direttamente tra le parti, entro il termine di 30 giorni dalla definitività della certificazione, o di 30 giorni dal passaggio in giudicato della pronuncia del competente organo. 14. Decorsi i 30 giorni di cui al comma 13, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato Regionale di competenza, su segnalazione della società creditrice, da inviarsi anche alla società debitrice, addebita il premio di tesseramento a

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO																																																
La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso. 4. Il diritto al “premio di tesseramento” si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato. 5. In relazione alla categoria in cui milita la Società, il “premio di tesseramento” dovuto per ogni singolo tesseramento annuale effettuato ai sensi del comma 1 è il seguente: <u>Calcio a 11 maschile:</u> <table> <tr><td>Serie D:</td><td>€650</td></tr> <tr><td>Eccellenza:</td><td>€500</td></tr> <tr><td>Promozione:</td><td>€350</td></tr> <tr><td>Prima Categoria:</td><td>€250</td></tr> <tr><td>Seconda Categoria:</td><td>€150</td></tr> <tr><td>Terza Categoria:</td><td>non dovuto</td></tr> </table> <u>Calcio a 11 femminile:</u> <table> <tr><td>Serie B:</td><td>€350</td></tr> <tr><td>Serie C:</td><td>€250</td></tr> <tr><td>Eccellenza:</td><td>€150</td></tr> <tr><td>Promozione:</td><td>non dovuto</td></tr> </table> <u>Calcio a 5 maschile:</u> <table> <tr><td>Serie A:</td><td>€800</td></tr> <tr><td>Serie A2 Elite:</td><td>€700</td></tr> </table>	Serie D:	€650	Eccellenza:	€500	Promozione:	€350	Prima Categoria:	€250	Seconda Categoria:	€150	Terza Categoria:	non dovuto	Serie B:	€350	Serie C:	€250	Eccellenza:	€150	Promozione:	non dovuto	Serie A:	€800	Serie A2 Elite:	€700	quest'ultima, secondo le modalità fissate con proprio regolamento interno. [spostato al comma 7] [abrogato] 15. In relazione alla categoria in cui milita la Società, il “premio di tesseramento” dovuto per ogni singolo tesseramento annuale effettuato ai sensi del comma 1 è il seguente: <u>Calcio a 11 maschile:</u> <table> <tr><td>Serie D:</td><td>€650</td></tr> <tr><td>Eccellenza:</td><td>€500</td></tr> <tr><td>Promozione:</td><td>€350</td></tr> <tr><td>Prima Categoria:</td><td>€250</td></tr> <tr><td>Seconda Categoria:</td><td>€150</td></tr> <tr><td>Terza Categoria:</td><td>non dovuto</td></tr> </table> <u>Calcio a 11 femminile:</u> <table> <tr><td>Serie B:</td><td>€350</td></tr> <tr><td>Serie C:</td><td>€250</td></tr> <tr><td>Eccellenza:</td><td>€150</td></tr> <tr><td>Promozione:</td><td>non dovuto</td></tr> </table> <u>Calcio a 5 maschile:</u> <table> <tr><td>Serie A:</td><td>€800</td></tr> <tr><td>Serie A2 Elite:</td><td>€700</td></tr> </table>	Serie D:	€650	Eccellenza:	€500	Promozione:	€350	Prima Categoria:	€250	Seconda Categoria:	€150	Terza Categoria:	non dovuto	Serie B:	€350	Serie C:	€250	Eccellenza:	€150	Promozione:	non dovuto	Serie A:	€800	Serie A2 Elite:	€700
Serie D:	€650																																																
Eccellenza:	€500																																																
Promozione:	€350																																																
Prima Categoria:	€250																																																
Seconda Categoria:	€150																																																
Terza Categoria:	non dovuto																																																
Serie B:	€350																																																
Serie C:	€250																																																
Eccellenza:	€150																																																
Promozione:	non dovuto																																																
Serie A:	€800																																																
Serie A2 Elite:	€700																																																
Serie D:	€650																																																
Eccellenza:	€500																																																
Promozione:	€350																																																
Prima Categoria:	€250																																																
Seconda Categoria:	€150																																																
Terza Categoria:	non dovuto																																																
Serie B:	€350																																																
Serie C:	€250																																																
Eccellenza:	€150																																																
Promozione:	non dovuto																																																
Serie A:	€800																																																
Serie A2 Elite:	€700																																																

VECCHIO TESTO		NUOVO TESTO	
Serie A2:	€500	Serie A2:	€500
Serie B:	€400	Serie B:	€400
Serie C1:	€300	Serie C1:	€300
Serie C2:	€200	Serie C2:	€200
Serie D:	non dovuto	Serie D:	non dovuto
<u>Calcio a 5 femminile:</u>		<u>Calcio a 5 femminile:</u>	
Serie A:	€300	Serie A:	€300
Serie B:	non dovuto	Serie B:	non dovuto
C.ti Prov.li/Reg.li:	non dovuto	C.ti Prov.li/Reg.li:	non dovuto
Norma transitoria		Norma transitoria	
Il diritto al “premio di tesseramento” maturato nella stagione sportiva 2023/2024 si prescrive al 28 febbraio 2026.		[abrogato]	
Art. 99		Art. 99	
Premio di formazione tecnica		Premio di formazione tecnica	
1. A seguito del primo tesseramento con vincolo biennale, come “giovane dilettante” o “non professionista” o “giovane di serie”, ovvero della stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante, o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro anche non continuativa, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, al biennio di tesseramento o alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi in quote annuali di pari importo fra le diverse “Società Formatrici” fino		1. A seguito del primo tesseramento con vincolo biennale, come “giovane dilettante” o “non professionista” o “giovane di serie”, della stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante e della stipula, entro il compimento del 28° anno di età, del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro anche non continuativa, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, al biennio di tesseramento o alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi in quote annuali di pari	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
alla stagione sportiva in cui è intervenuto il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo, computando per tale ultima stagione soltanto le eventuali altre società che siano state precedentemente titolari del tesseramento per almeno due mesi. Qualora, a seguito del tesseramento con vincolo biennale ovvero della stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo di cui al precedente capoverso, il/la calciatore/calciatrice venga tesserato/a per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di formazione tecnica, calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto dell'importo del premio dovuto dalla precedente Società. Ai fini del calcolo dell'importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato: - il “valore base” del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il “coefficiente categoria” indicato nella tabella “A” e per il numero di anni, o frazione di essi, di durata del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l'importo totale del “premio di formazione tecnica” dovuto (“Premio Totale”); - tra le “Società Formatrici” si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il/la calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo	importo fra le diverse “Società Formatrici” fino alla stagione sportiva in cui è intervenuto il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo, computando per tale ultima stagione soltanto le eventuali altre società che siano state precedentemente titolari del tesseramento per almeno due mesi. 2. Qualora, a seguito del tesseramento con vincolo biennale ovvero della stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo di cui al precedente capoverso, il/la calciatore/calciatrice venga tesserato/a per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di formazione tecnica, calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto dell'importo del premio dovuto dalla precedente Società. 3. Ai fini del calcolo dell'importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato: - il “valore base” del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il “coefficiente categoria” indicato nella tabella “A” e per il numero di anni, o frazione di essi, di durata del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l'importo totale del “premio di formazione tecnica” dovuto (“Premio Totale”); - tra le “Società Formatrici” si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il/la calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, instaurato un tesseramento biennale; - in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche; - in caso di primo contratto di lavoro sportivo, di primo contratto di apprendistato professionalizzante o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell’art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo; - nel caso in cui, in una stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice sia stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione sportiva si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi; - nel caso in cui, in una stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice non sia stato/a tesserato/a, la quota di “Premio Totale” riferita a quella annualità non viene attribuita; - le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;	contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, instaurato un tesseramento biennale; - in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche; - in caso di primo contratto di lavoro sportivo, di primo contratto di apprendistato professionalizzante o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell’art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo; - nel caso in cui, in una stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice sia stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione sportiva si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi; - nel caso in cui, in una stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice non sia stato/a tesserato/a, la quota di “Premio Totale” riferita a quella annualità non viene attribuita; - le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale; - in caso di continuità di tesseramento e/o di rapporto di lavoro sportivo con la stessa società

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
- in caso di continuità di tesseramento e/o di rapporto di lavoro sportivo con la stessa società in capo alla quale era inizialmente sorto, a qualsiasi titolo, l'obbligo di corrispondere il premio di formazione tecnica, l'importo del "Premio Totale" dovuto da detta società si calcola tenendo conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive, corrispondendo di volta in volta alle "Società Formatrici" l'importo dovuto sulla base delle nuove annualità di tesseramento. Il precedente capoverso si applica ai casi di: i) estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo ovvero del contratto di apprendistato professionalizzante con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto; ii) stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era stato stipulato il primo tesseramento con vincolo biennale e/o il primo contratto di apprendistato professionalizzante; iii) stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di apprendistato professionalizzante o di un nuovo tesseramento biennale con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo tesseramento biennale. L'importo del premio è reso disponibile alle società interessate nella specifica sezione della piattaforma telematica federale dedicata. La pubblicazione sulla piattaforma telematica federale vale come certificazione dell'importo del premio.	in capo alla quale era inizialmente sorto, a qualsiasi titolo, l'obbligo di corrispondere il premio di formazione tecnica, l'importo del "Premio Totale" dovuto da detta società si calcola tenendo conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive, corrispondendo di volta in volta alle "Società Formatrici" l'importo dovuto sulla base delle nuove annualità di tesseramento. Il precedente capoverso si applica ai casi di: i) estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo, purché intervenuta/o entro il compimento del 28° anno di età, ovvero del contratto di apprendistato professionalizzante con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto; ii) stipula, senza soluzione di continuità, entro il compimento del 28° anno di età, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era stato stipulato il primo tesseramento con vincolo biennale e/o il primo contratto di apprendistato professionalizzante; iii) stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di apprendistato professionalizzante o di un nuovo tesseramento biennale con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo tesseramento biennale; - nel caso in cui, nella medesima stagione sportiva, una società sia tenuta a versare, per lo/a stesso/a calciatore/calciatrice, il premio di tesseramento di cui all'art. 96, l'importo di quest'ultimo va detratto dal calcolo del premio di formazione tecnica. 4. L'importo del premio è reso disponibile mediante certificazione trasmessa dal portale telematico federale a mezzo pec alle società interessate. Detta certificazione diviene definitiva in assenza di avvio della relativa controversia ai sensi dell'articolo 91 del Codice di Giustizia Sportiva, nel

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
2. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata. 3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in prima istanza al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva. 4. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.	termine di trenta giorni dal ricevimento della pec. [spostato al comma 7] 5. La regolazione del premio di formazione tecnica deve essere effettuata, direttamente tra le parti, entro il termine di 30 giorni dalla definitività della certificazione, o di 30 giorni dal passaggio in giudicato della pronuncia del competente organo. 6. Decorsi i 30 giorni di cui al comma 5, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato Regionale di competenza, su segnalazione della società creditrice, da inviarsi anche alla società debitrice, addebita il premio di formazione tecnica a quest'ultima, secondo le modalità fissate con proprio regolamento interno. 7. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto, anche se diventato definitivo, con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere depositato sul portale telematico federale entro trenta giorni dalla sottoscrizione. [abrogato]

VECCHIO TESTO		NUOVO TESTO
Tabella A – “Coefficienti categoria” per il calcolo del premio di formazione tecnica		[invariato]
CATEGORIA della società tenuta a corrispondere il premio	Coefficiente categoria	
<u>DILETTANTI</u>		
3 ^a Categoria	1	
2 ^a Categoria	2	
1 ^a Categoria	3	
Promozione	4	
Eccellenza	5	
Campionato Naz. Serie D	6	
<u>CALCIO FEMMINILE</u>		
Promozione	0	
Eccellenza	1	
Serie C	2	
Serie B	3	
Serie A	4	
<u>CALCIO A 5</u>		
Serie D maschile	0	
Serie C2 maschile	1	
Serie C1 maschile	1,5	
Serie B maschile	2	
Serie A2 maschile	3	
Serie A2 elite	3,5	
Serie A maschile	4	
Femminile Prov./Reg.	0	
Serie B femminile	1	
Serie A femminile	2	
<u>PROFESSIONISTI</u>		
Serie C	11	

VECCHIO TESTO		NUOVO TESTO
Serie B	15	
Serie A	18	
Norma transitoria: Il diritto al “premio di formazione tecnica” maturato nella stagione sportiva 2023/2024 si prescrive al 28 febbraio 2026.		Norma transitoria: [abrogato]
Art. 100 I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5 1. I/le calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione. I/le calciatori/calciatrici di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche. E’ ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal/dalla calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante” a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società cedente. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E’ ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del		Art. 100 I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5 1. I/le calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione . I/le calciatori/calciatrici di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche. E’ ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal/dalla calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante” a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società cedente. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E’ ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.	apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.
2. La cessione del contratto stipulato con un/una calciatore/calciatrice è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto.	[invariato]
3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.	[invariato]
4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.	[invariato]
5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.	[invariato]
6. Negli accordi di trasferimento, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste, previa richiesta attraverso la modalità telematica.	[invariato]

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici fra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B femminile possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. 8. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata. 9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il/la calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale. 10. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del/della calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.	[invariato] [invariato] [invariato] [invariato]
Art. 101 I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”,	Art. 101 I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”,

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
“giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5. 1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva. In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5. In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l’eventuale durata residua, il contratto con la società concedente il prestito. 2. ABROGATO 3. ABROGATO 4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e le Divisioni di calcio femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età. 5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, “giocatori e giocatrici di Calcio a 5” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo	“giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5. [invariato] [invariato] [invariato] [invariato] 5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, “giocatori e giocatrici di Calcio a 5” può essere riconosciuto il diritto di mutare il

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale. 6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani di serie" è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) ABROGATO La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione	titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale. Nel nuovo accordo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi nel rispetto di quanto previsto ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 100, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. In tal caso, i premi e/o indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo e non ancora maturati si considerano non apposti. 6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani di serie" è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, al momento del deposito dell'accordo di trasferimento a titolo temporaneo, il/la calciatore/calciatrice abbia espresso l'assenso a un tesseramento con la società cessionaria con diritto di opzione la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione sportiva successiva. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. 7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. 8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del/della calciatore/calciatrice "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, e diritto di recesso, eventualmente inserite nell'originario accordo	[invariato] [invariato]

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nel secondo trasferimento temporaneo. Sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati. 9. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.	[invariato]
Art. 103 Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico 1. La cessione temporanea del contratto da professionista o di apprendistato con il/la calciatore/calciatrice "professionista" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva. 2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione: a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto; b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza	Art. 103 Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico [invariato] [invariato]

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria. 2 bis. ABROGATO 3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono efficaci con la concessione della esecutività della cessione. 3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva,	[invariato] [invariato] [invariato]

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché: a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti; b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto; c) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato. L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal/dalla calciatore/calciatrice. 4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti e per la ratifica dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale. 4 bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva e nei casi previsti al successivo comma 8, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che: a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla	[invariato] [invariato]

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
prestazione sportiva del/della calciatore/calciatrice; b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione; c) la società cedente stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato; d) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quella di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione. 4 ter. Ciascuna società di Serie A, Serie B e Serie C, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente: - fino a otto calciatori "professionisti", acquisiti a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC; - fino a otto "calciatori professionisti", trasferiti a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC. Ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti	[invariato]

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente: - fino a sei calciatrici “professioniste”, acquisite a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC; - fino a sei calciatrici “professioniste”, trasferite a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC. Non sono soggette a limitazioni numeriche le cessioni temporanee di contratto dei/delle calciatori/calciatrici “professionisti/e” che hanno meno di 23 anni di età al 31 dicembre dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva. Indipendentemente dall’età, nessuna società può avere contemporaneamente: - più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e”, acquisiti/e a titolo temporaneo da uno stesso club; - più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e” trasferiti/e a titolo temporaneo ad uno stesso club. 5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono adottare ulteriori regole per disciplinare le modalità d’impiego dei/delle calciatori/calciatrici trasferiti/e a titolo temporaneo. 6. Non è consentita la cessione, temporanea o definitiva, del contratto con il/la calciatore/calciatrice “professionista” già oggetto di altra cessione temporanea, a meno che questa non sia stata risolta. 7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un’ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell’originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del/della	[invariato] [invariato] [invariato]

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà, e che: a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea; b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso. Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato. 8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sulle cessioni, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del/della calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale. In tal caso: a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto; b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati. 9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice "professionista" a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il	8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sulle cessioni, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del/della calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale. In tal caso: a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto; b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati. Nel nuovo accordo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. [invariato]

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo. Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7. In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto. Durante il tesseramento temporaneo non è consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente. Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito. Norme transitorie 1. Le modifiche ai commi 1, 5 e 6 entrano in vigore il 1° luglio 2025. 2. Le cessioni temporanee di contratto con calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” effettuate prima del 1° luglio 2025, ad esclusione dei contratti preliminari riferiti alla stagione sportiva 2025/2026, hanno efficacia fino alla loro naturale scadenza ma sono da conteggiare nei limiti numerici previsti al successivo punto 3.	Norme transitorie [abrogato] [invariato]

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
3. Il comma 4 ter entra in vigore il 1° luglio 2025, ad eccezione del suo primo paragrafo (relativo al limite degli 8 calciatori e delle 6 calciatrici), che entra in vigore il 1° luglio 2027. Nelle more dell'entrata in vigore del primo paragrafo dell'art. 4 ter: - nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a dieci calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC. Non rientrano nelle limitazioni i calciatori acquisiti e/o trasferiti temporaneamente che abbiano stipulato un contratto di apprendistato con la qualifica di “giovani di serie” prima del 1° gennaio 2026; e - nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a nove calciatori “professionisti” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC; e - nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica può acquisire temporaneamente fino a otto calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC. Non rientrano nelle limitazioni le calciatrici acquisite e/o trasferite temporaneamente che abbiano stipulato un contratto di apprendistato con la qualifica di “giovani di serie” prima del 1° gennaio 2026; e - nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica può acquisire temporaneamente fino a sette calciatrici “professioniste” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC.	[invariato]
Art. 113	Art. 113

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Decadenza dal tesseramento per la stipulazione di contratto da “professionista” 1. Il calciatore e la calciatrice “non professionista”, privo di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, che, avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche o con società di Serie A femminile, reso esecutivo rispettivamente dalla Lega competente o dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”: a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio; b) con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale. Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo. Norma transitoria Ai soli tesseramenti che si sono protratti oltre il 30 giugno 2023, in virtù della proroga prevista dall’art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2021 e delle ulteriori disposizioni dettate dalla FIGC ai fini della graduale riduzione del vincolo, sempre in applicazione di detta norma di legge, e fino ad esaurimento degli stessi, continua ad applicarsi l’art. 113 nella formulazione previgente.	Decadenza dal tesseramento per la stipulazione di contratto da “professionista” 1. Il calciatore e la calciatrice “non professionista”, privo di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, che, avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche o con società di Serie A femminile, reso esecutivo rispettivamente dalla Lega competente o dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”: a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio; b) con il consenso scritto della società dilettantistica se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale. Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo. Norma transitoria [invariato]
Art. 114 Stipulazione di un contratto professionistico 1. Il/la calciatore/calciatrice “non professionista” può stipulare un contratto da professionista o di apprendistato nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito/a o, se decaduto/a dal tesseramento, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale	Art. 114 Stipulazione di un contratto professionistico [invariato]

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile, previo assenso di quest'ultime. Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a con contratto da professionista non può essere tesserato in ambito dilettantistico prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista. 2. ABROGATO 3. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l'età prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 28, stipuli un contratto da professionista o di apprendistato con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista, ai sensi del previgente art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”. 4. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista ai sensi del previgente art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto da professionista o il primo contratto di apprendistato con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche o Società di Serie A femminile.	[invariato] 3. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l'età prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 28, stipuli un contratto da professionista o di apprendistato con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista, ai sensi del previgente art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”. [invariato]
Art. 117bis Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti”, “giovani” e dei/delle “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” 1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i/le calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti”, “giovani” e dei/delle “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono atto attraverso il deposito telematico.	Art. 117bis Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti”, “giovani” e dei/delle “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” [invariato]

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
2. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali. 3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, il/la calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” e i/le “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” possono tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F. e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata dalla società o dal/dalla calciatore/calciatrice presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione o nel diverso termine previsto dall'Accordo Collettivo.	[invariato] [invariato]
4. I/le calciatori/calciatrici tesserati come “non professionisti”, “giovani dilettanti” ed i/le “giocatori/giocatrici” di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio. Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di	4. I/le calciatori/calciatrici tesserati come “non professionisti”, “giovani dilettanti” ed i/le “giocatori/giocatrici” di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio. Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 31 gennaio. Norma transitoria [ABROGATO]	deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 31 gennaio. Ai fini del computo del termine del 31 gennaio di cui al presente comma 4), laddove tale giorno di scadenza sia festivo, la relativa scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo. [invariato]

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 199/A

Il Consiglio Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell'art. 30 del Regolamento della Lega stessa;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica all'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
TITOLO V LE ATTIVITÀ Art. 30 <u>Le competizioni agonistiche</u> 1. La Lega Nazionale Dilettanti, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, delle N.O.I.F., indice e organizza, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati annualmente. Le competizioni agonistiche indette dalla Lega si distinguono in: <u>A) ATTIVITA' ORGANIZZATE DAL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE:</u> -Campionato Nazionale Serie D -Campionato Nazionale Juniores "Under 19" -Coppa Italia Dilettanti L'ordinamento del Campionato Nazionale Serie D, nonché i relativi passaggi di categoria delle società per promozione o per retrocessione, sono regolati dall'art. 49 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. <u>B) ATTIVITA' ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI E COMITATI PROVINCIALI AUTONOMI DI TRENTO E DI BOLZANO:</u> 1) Campionati Regionali a) Eccellenza -Campionato di Eccellenza Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno	TITOLO V LE ATTIVITÀ Art. 30 <u>Le competizioni agonistiche</u> 1. La Lega Nazionale Dilettanti, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, delle N.O.I.F., indice e organizza, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati annualmente. Le competizioni agonistiche indette dalla Lega si distinguono in: <u>A) ATTIVITA' ORGANIZZATE DAL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE:</u> -Campionato Nazionale Serie D -Campionato Nazionale Juniores "Under 19" -Coppa Italia Dilettanti L'ordinamento del Campionato Nazionale Serie D, nonché i relativi passaggi di categoria delle società per promozione o per retrocessione, sono regolati dall'art. 49 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. <u>B) ATTIVITA' ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI E COMITATI PROVINCIALI AUTONOMI DI TRENTO E DI BOLZANO:</u> 1) Campionati Regionali a) Eccellenza -Campionato di Eccellenza Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno

o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega. Nella Regione Trentino Alto Adige, esso riunisce le Società aderenti ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano in un unico Campionato a carattere regionale. L'organizzazione del Campionato di Eccellenza nella Regione Trentino Alto Adige è demandata, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di un girone. Al termine di ogni stagione sportiva, il Comitato Provinciale Autonomo competente all'organizzazione del Campionato dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti il nominativo della squadra seconda classificata nel Campionato di Eccellenza, in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige, la quale disputerà le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva immediatamente successiva.

-Coppa Italia Dilettanti

Alla Coppa Italia Dilettanti sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza. E' data facoltà ai Comitati Regionali di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata per le Società di Eccellenza e di Promozione. In tutti i casi, le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati Regionali interessati dovranno, comunque, essere Società di Eccellenza. Nella Regione Trentino Alto Adige, la manifestazione sarà organizzata a livello territoriale dai due Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, secondo le modalità stabilite degli stessi. La gara di finale sarà disputata dalle due squadre vincenti le fasi provinciali, e la vincente – che in ogni caso dovrà appartenere alla Categoria Eccellenza – acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti.

b) Promozione

o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega. Nella Regione Trentino Alto Adige, esso riunisce le Società aderenti ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano in un unico Campionato a carattere regionale. L'organizzazione del Campionato di Eccellenza nella Regione Trentino Alto Adige è demandata, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di un girone. Al termine di ogni stagione sportiva, il Comitato Provinciale Autonomo competente all'organizzazione del Campionato dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti il nominativo della squadra seconda classificata nel Campionato di Eccellenza, in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige, la quale disputerà le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva immediatamente successiva.

-Coppa Italia Dilettanti

Alla Coppa Italia Dilettanti sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza. E' data facoltà ai Comitati Regionali di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata per le Società di Eccellenza e di Promozione. In tutti i casi, le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati Regionali interessati dovranno, comunque, essere Società di Eccellenza. Nella Regione Trentino Alto Adige, la manifestazione sarà organizzata a livello territoriale dai due Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, secondo le modalità stabilite degli stessi. La gara di finale sarà disputata dalle due squadre vincenti le fasi provinciali, e la vincente – che in ogni caso dovrà appartenere alla Categoria Eccellenza – acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti.

b) Promozione

-Campionato di Promozione

Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino - Alto Adige, esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

-Coppa Italia Dilettanti

Alla Coppa Italia Dilettanti sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai Campionati di Promozione. E' data facoltà ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione.

c) 1ª categoria

- Campionato di 1ª categoria

Il Campionato di 1ª categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino - Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

d) 2ª categoria

-Campionato di 2ª categoria

Il Campionato di 2ª categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

-Coppa Regione

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Regione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

e) Juniores – “Under 19”

-Campionato Regionale Juniores

Il Campionato Regionale Juniores è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. La vincente del

-Campionato di Promozione

Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino - Alto Adige, esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

-Coppa Italia Dilettanti

Alla Coppa Italia Dilettanti sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai Campionati di Promozione. E' data facoltà ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione.

c) 1ª categoria

- Campionato di 1ª categoria

Il Campionato di 1ª categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino - Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

d) 2ª categoria

-Campionato di 2ª categoria

Il Campionato di 2ª categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

-Coppa Regione

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Regione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

e) Juniores – “Under 19”

-Campionato Regionale Juniores

Il Campionato Regionale Juniores è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. La vincente del

Campionato Juniores Regionale di ciascun Comitato Regionale acquisisce il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione. Nella Regione Trentino Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. Le vincenti dei rispettivi gironi di Trento e Bolzano acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione.

f) Under 18 Dilettanti

-Campionato Regionale Under 18 Dilettanti

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare il Campionato Regionale Under 18 Dilettanti, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti. La vincente del Campionato Regionale Under 18 Dilettanti di ciascun Comitato Regionale e Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano, nei casi in cui è prevista l'organizzazione di detto Campionato, acquisisce il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione.

g) Under 21 maschile

- Campionato Under 21

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare il Campionato Under 21, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti.

-Coppa Regione

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Regione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

2) Campionati Provinciali

Campionato Juniores Regionale di ciascun Comitato Regionale acquisisce il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione. Nella Regione Trentino Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. Le vincenti dei rispettivi gironi di Trento e Bolzano acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione.

f) Under 18 Dilettanti

-Campionato Regionale Under 18 Dilettanti

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare il Campionato Regionale Under 18 Dilettanti, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti. La vincente del Campionato Regionale Under 18 Dilettanti di ciascun Comitato Regionale e Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano, nei casi in cui è prevista l'organizzazione di detto Campionato, acquisisce il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione.

g) Under 21 maschile

- Campionato Under 21

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare il Campionato Under 21, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti.

-Coppa Regione

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Regione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

2) Campionati Provinciali

a) 3^a categoria - Campionato di 3^a categoria Il Campionato di 3^a categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali e per Trento e Bolzano dai rispettivi Comitati, sulla base di uno o più gironi. - Coppa Provincia E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. b) 3^a categoria - "Under 21" -Campionato di 3^a categoria - "Under 21" Il Campionato di 3^a categoria - "Under 21" è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi. -Coppa Provincia E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. c) 3^a categoria - "Under 19" -Campionato di 3^a categoria - "Under 19" Il Campionato di 3^a categoria - "Under 19" è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi. -Coppa Provincia E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.	a) 3^a categoria - Campionato di 3^a categoria Il Campionato di 3^a categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali e per Trento e Bolzano dai rispettivi Comitati, sulla base di uno o più gironi. - Coppa Provincia E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. b) 3^a categoria - "Under 21" -Campionato di 3^a categoria - "Under 21" Il Campionato di 3^a categoria - "Under 21" è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi. -Coppa Provincia E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. c) 3^a categoria - "Under 19" -Campionato di 3^a categoria - "Under 19" Il Campionato di 3^a categoria - "Under 19" è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi. -Coppa Provincia E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.
--	--

d) 3.a Categoria – “Over 30”

-Campionato di 3.a Categoria – “Over 30”

Il Campionato di “3.a Categoria – Over 30” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

-Coppa Provincia

E’ data facoltà ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e a ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposita regolamentazione.

e) “3.a Categoria – Over 35”

-Campionato di 3.a Categoria – “Over 35”

Il Campionato di “3.a Categoria – Over 35” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

-Coppa Provincia

E’ data facoltà ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e a ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposita regolamentazione.

f) Juniores – “Under 19”

- Campionato Provinciale Juniores

Il Campionato Provinciale Juniores è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi.

g) Under 18 Dilettanti

-Campionato Provinciale Under 18 Dilettanti

E’ data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare il Campionato Provinciale Under 18 Dilettanti, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti.

d) 3.a Categoria – “Over 30”

-Campionato di 3.a Categoria – “Over 30”

Il Campionato di “3.a Categoria – Over 30” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

-Coppa Provincia

E’ data facoltà ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e a ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposita regolamentazione.

e) “3.a Categoria – Over 35”

-Campionato di 3.a Categoria – “Over 35”

Il Campionato di “3.a Categoria – Over 35” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

-Coppa Provincia

E’ data facoltà ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e a ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposita regolamentazione.

f) Juniores – “Under 19”

- Campionato Provinciale Juniores

Il Campionato Provinciale Juniores è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi.

g) Under 18 Dilettanti

-Campionato Provinciale Under 18 Dilettanti

E’ data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare il Campionato Provinciale Under 18 Dilettanti, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti.

I Comitati Regionali e i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano organizzano sui rispettivi territori, anche attraverso le proprie Delegazioni Provinciali e Distrettuali, i Campionati, i Tornei e ogni altra attività regionale e provinciale del Settore Giovanile e Scolastico.

C) ATTIVITA' DI CALCIO FEMMINILE

1) Attività agonistiche nazionali:

- Campionato Nazionale Serie C
- Campionato Juniores
- Coppa Italia

2) Attività agonistiche regionali e provinciali:

- Campionati regionali e provinciali
- Coppa Italia
- Attività giovanile

Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche nazionali sono stabilite annualmente dalla Lega Nazionale Dilettanti. Le attività agonistiche nazionali sono organizzate dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D.

Le attività agonistiche regionali e provinciali sono organizzate da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Femminile e della Coppa Italia Regionale Femminile sono demandate, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di uno o più gironi. I Campionati Provinciali Femminili sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

D) ATTIVITA' DI CALCIO A CINQUE

1) Attività agonistiche nazionali

- Campionato Serie A
- Campionato Serie A2 Elite
- Campionato Serie A2
- Campionato Serie B

I Comitati Regionali e i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano organizzano sui rispettivi territori, anche attraverso le proprie Delegazioni Provinciali e Distrettuali, i Campionati, i Tornei e ogni altra attività regionale e provinciale del Settore Giovanile e Scolastico.

C) ATTIVITA' DI CALCIO FEMMINILE

1) Attività agonistiche nazionali:

- Campionato Nazionale Serie C
- Campionato Juniores
- Coppa Italia

2) Attività agonistiche regionali e provinciali:

- Campionati regionali e provinciali
- Coppa Italia
- Attività giovanile

Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche nazionali sono stabilite annualmente dalla Lega Nazionale Dilettanti. Le attività agonistiche nazionali sono organizzate dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D.

Le attività agonistiche regionali e provinciali sono organizzate da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Femminile e della Coppa Italia Regionale Femminile sono demandate, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di uno o più gironi. I Campionati Provinciali Femminili sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

D) ATTIVITA' DI CALCIO A CINQUE

1) Attività agonistiche nazionali

- Campionato Serie A
- Campionato Serie A2 Elite
- Campionato Serie A2
- Campionato Serie B

- Campionato Serie A Femminile
- Campionato Serie B Femminile
- Campionato Under 19
- Coppa Italia

2) Attività agonistiche regionali e provinciali

- Campionato Serie C maschile, eventualmente suddiviso in Serie C1 e Serie C2
- Campionato Serie D Maschile
- Campionato Serie C Femminile
- Campionato Serie D Femminile
- Campionato Under 21 maschile e femminile
- Campionato Juniores Under 19 maschile e femminile
- Coppa Italia
- Coppa Regione
- Coppa Provincia

Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche nazionali sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque.

Le attività agonistiche regionali e provinciali sono organizzate da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Calcio a Cinque e della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque sono demandate, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di uno o più gironi. I Campionati Provinciali di Calcio a Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

3) Tutte le gare dei predetti Campionati sono considerate, ad ogni effetto, attività ufficiale. Sono altresì considerate attività ufficiale:

a) le gare di Coppa Italia in ambito

- Campionato Serie A Femminile
- Campionato Serie B Femminile
- Campionato Under 19
- Coppa Italia
- **Supercoppa Serie A maschile**
- **Supercoppa Serie A femminile**
- **Supercoppa Under 19 maschile**
- **Supercoppa Under 19 femminile**

2) Attività agonistiche regionali e provinciali

- Campionato Serie C maschile, eventualmente suddiviso in Serie C1 e Serie C2
- Campionato Serie D Maschile
- Campionato Serie C Femminile
- Campionato Serie D Femminile
- Campionato Under 21 maschile e femminile
- Campionato Juniores Under 19 maschile e femminile
- Coppa Italia
- Coppa Regione
- Coppa Provincia

Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche nazionali sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque.

Le attività agonistiche regionali e provinciali sono organizzate da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Calcio a Cinque e della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque sono demandate, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di uno o più gironi. I Campionati Provinciali di Calcio a Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

3) Tutte le gare dei predetti Campionati sono considerate, ad ogni effetto, attività ufficiale. Sono altresì considerate attività ufficiale:

a) le gare di Coppa Italia in ambito

nazionale e regionale; b) le gare delle Coppe Regioni; c) le gare delle Coppe Provinciali.	nazionale e regionale; b) le gare delle Coppe Regioni; c) le gare delle Coppe Provinciali.
--	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 202/A

Il Consiglio Federale

- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga all'art. 72 N.O.I.F. per la stagione sportiva 2026/2027, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;
- preso atto, altresì, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il Campionato Nazionale di Serie C femminile, va integrata anche con la possibilità di personalizzare la maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa;
- ritenuto di poter accogliere l'istanza;
- visti gli artt. 72 delle N.O.I.F. e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2026/20267, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;

di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 203/A

Il Consiglio Federale

- vista l’istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2026/2027, che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;
- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
- viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
- visto l’art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2026/2027, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti.
Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 204/A

Il Consiglio Federale

- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di poter consentire alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2026/2027, in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. - Regola 3 - del Regolamento del Giuoco del Calcio, di utilizzare una sostituzione aggiuntiva negli eventuali tempi supplementari, indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite;
- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
- viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di consentire, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali nazionali e territoriali organizzate nell'ambito della L.N.D., di utilizzare un calciatore/calciatrice di riserva in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite. Tale possibilità potrà essere utilizzata facoltativamente dalla LND e dai Comitati e Dipartimenti nelle competizioni dagli stessi organizzate, limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027.

Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 205/A

Il Consiglio Federale

- preso atto di quanto rappresentato dalla LND in ordine alla partecipazione di calciatori/calciatrici della classe 2010 che hanno compiuto il 16° anno di età, ai campionati di Settore Giovanile con vincolo annuale;
- ritenuto necessario, al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo dell'attività sportiva, consentire a detti calciatori/calciatrici, in via straordinaria e per la sola stagione sportiva 2026/2027, di svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale;
- visto l'art. 27, dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

in via straordinaria, per la sola stagione sportiva 2026/2027, è consentito, in deroga agli artt. 31 e 32 delle N.O.I.F. ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2010, con vincolo annuale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 206/A

Il Consiglio Federale

- vista la richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti, volta a consentire, anche per la stagione sportiva 2026/2027, in via sperimentale, che nelle gare dei Tornei e nelle gare amichevoli dell'attività non ufficiale organizzate in ambito dilettantistico, e nei Campionati e Tornei amatori organizzati dai Comitati Regionali, le funzioni arbitrali possono essere esercitate da un "Dirigente Arbitro";
- visto, altresì, il Comunicato Ufficiale 60/A del 19 settembre 2025 con il quale sono state emanate le norme attuative per consentire l'esercizio dell'attività sopra descritta;
- ritenuto di poter concedere il rinnovo della deroga anche per la stagione sportiva 2026/2027;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di concedere, in via sperimentale, anche per la stagione sportiva 2026/2027, l'autorizzazione alla designazione del "Dirigente Arbitro" nelle gare dei Tornei e nelle gare amichevoli dell'attività non ufficiale organizzate in ambito dilettantistico, e nei Campionati e Tornei amatori organizzati dai Comitati Regionali, secondo le norme attuative riportate nell'allegato sub A) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ATTUATIVE

dell'esercizio delle funzioni arbitrali da parte di un "Dirigente Arbitro" in occasione delle gare di Tornei e gare amichevoli non ufficiali organizzate in ambito dilettantistico

1. Possono svolgere la funzione di "Dirigente Arbitro" i dirigenti che risultano regolarmente tesserati presso associazioni sportive affiliate alla FIGC da almeno tre stagioni sportive e che al momento dello svolgimento delle funzioni arbitrali non siano in costanza di squalifica o inibizione;
2. il Regolamento del Torneo e/o della gara amichevole (non ufficiale) deve contemplare esplicitamente che le funzioni arbitrali possano essere esercitate da un "Dirigente Arbitro" scelto, in accordo tra le società partecipanti alla gara, tra i dirigenti tesserati per le società stesse;
3. il "Dirigente Arbitro" è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla LND o alla Divisione o al Dipartimento o al Comitato Regionale o alla Delegazione competente per il successivo inoltro agli Organi disciplinari;
4. in tutti i casi, il rapporto arbitrale compilato dal "Dirigente Arbitro" ha pieno valore ai fini della determinazione dei fatti e delle sanzioni di competenza del Giudice Sportivo.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 13 – 2026

Oggetto: D. L. n. 62 del 30 aprile 2026 – Disposizioni urgenti in materia di giusto salario, incentivo all'occupazione e di contrasto al caporalato digitale.

D. L. n. 63 del 30 aprile 2026 – Disposizioni in materia di accise sui carburanti -

Nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026, sono stati pubblicati i Decreti Legge in oggetto, le cui disposizioni sono entrate in vigore il successivo 1° maggio.

Il D. L. n. 62 prevede che ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato i seguenti soggetti, è riconosciuto per un periodo massimo di **24 mesi**, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a **650,00 euro** su base mensile per ciascun lavoratore/lavoratrice, mentre resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche: a) **Bonus Donne 2026** - Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno **24 mesi** ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno **12 mesi** e che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g), della definizione di lavoro svantaggiato di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/20014 della Commissione del 17 giugno 2014; il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a **800,00 euro** su base mensile, se la lavoratrice è residente nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è prevista una riduzione del calcolo.

b) **Bonus Giovani 2026** – personale **non** dirigenziale con età **non** superiore a 35 anni di età e che è privo di impiego da almeno 24 mesi ovvero appartenente ad una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g), della definizione di lavoro svantaggiato di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/20014 della Commissione del 17 giugno 2014. Per detti soggetti l'esonero dai versamenti dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, si applica nel limite massimo di importo pari a 500,00 euro su base mensile. Il limite massimo è di 650,00 euro su base mensile per i datori di lavoro che assumono lavoratori nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed ai rapporti di apprendistato e non si applica ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti hanno proceduto a licenziamenti individuali o collettivi.

Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro

Ai datori di lavoro che trasformano i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a 12 mesi, è concesso per **24 mesi** l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un importo pari a 500,00 euro su base mensile.

Sono previste agevolazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro.

Salario giusto e incentivi

La contrattazione collettiva (organizzazioni sindacali) costituisce lo strumento per la determinazione del salario giusto adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Sono previsti un costante monitoraggio e una raccolta dei dati in materia retributiva, al fine garantire la trasparenza e l'informazione, mediante il CNEL, gli Enti pubblici statistici e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Sono poi emanate disposizioni atte a prevenire e a contrastare il caporalato digitale

Con il Decreto Legge n. 63 del 30 aprile 2026, in conseguenza del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote, tra l'altro, sulla benzina e sul gasolio, sono rideterminate, dal 2 maggio al 10 maggio 2026, nelle seguenti misure:

- a) Benzina – euro 622,50 per 1000 litri;
- b) Gasolio – euro 472,90 per 1000 litri.

E' stato, però, annunciato che con un prossimo Decreto la misura sarà prorogata al 22 maggio 2026.



COMUNICATO UFFICIALE N° 408
CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI 2025/2026
FASE NAZIONALE

Ad integrazione e completamento del Comunicato Ufficiale n. 404, pubblicato dalla scrivente Lega in data 28 aprile 2026, a seguito delle successive comunicazioni pervenute dai Comitati Regionali Calabria, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria, si rendono note le rispettive Società ammesse alla fase nazionale del Campionato Juniores Dilettanti riservato alle squadre regionali:

CALABRIA:	POLISPORTIVA GIOIESE <i>di Gioia Tauro (RC)</i>
LOMBARDIA:	ROZZANO CALCIO <i>di Rozzano (MI)</i>
MOLISE:	VENAFRO <i>di Venafro (IS)</i>
SICILIA:	90011 BAGHERIA <i>di Bagheria (PA)</i>
UMBRIA:	CAMPITELLO <i>di Terni (TR)</i>

1) RISULTATI GARE DEL 2 E 3 MAGGIO 2026

Gruppo A: VOLPIANO PIANESE – LEGINO 1910	1 - 3
Gruppo B: CALISIO CALCIO – NATURNS	4 - 1
Gruppo C: FIORENUOLA 1922 – VILLAFRANCA VERONESE	2 - 0
Gruppo E: ACADEMY PORTO ROTONDO – VIGOR PERCONTI	0 - 1
Gruppo F: PALMENSE-FERMANA – CELANO CALCIO	1 - 0
Gruppo G: MICRI CALCIO – LYKOS	1 - 1

In base ai risultati predetti, nonché alle sopracitate integrazioni, si riporta il programma delle gare successive:

martedì 5 maggio 2026 ore 16.00

Gruppo H (andata): POL. GIOIESE – 90011 BAGHERIA | Campo “Cesare Giordano” – Gioia Tauro (RC) – sintetico

mercoledì 6 maggio 2026 ore 16.00

Gruppo A: ROZZANO CALCIO – VOLPIANO PIANESE | Campo Sportivo Comunale n. 3 – Rozzano (MI) – sintetico
Riposa: LEGINO 1910

Gruppo B: NATURNS – SANT’ANDREA SAN VITO | Campo “Naturno” Via Stazione Zona Sportiva – Naturno (BZ)
Riposa: CALISIO CALCIO

Gruppo D (andata): SESTESE CALCIO – CAMPITELLO | Campo Comunale “Piero Torrini” – Sesto Fiorentino (FI) – sintetico

Gruppo F: CELANO CALCIO – VENAFRO | Stadio “F. Piccone” – Celano (AQ)
Riposa: PALMENSE-FERMANA

Gruppo G: COSMANO SPORT FOGGIA – MICRI CALCIO | Campo “Ex Campo FIGC” Via De Petra – Foggia (FG) – sintetico –
GARA A PORTE CHIUSE
Riposa: LYKOS



sabato 9 maggio 2026 ore 16.00

Gruppo A: LEGINO 1910 – ROZZANO CALCIO | Campo “Ruffinengo” – Fraz. Legino, Savona (SV) – sintetico

Riposa: *VOLPIANO PIANESE*

Gruppo B: SANT’ANDREA SAN VITO – CALISIO CALCIO | Campo Via Locchi – Trieste (TS) – sintetico

Riposa: *NATURNS*

Gruppo C (ritorno): VILLAFRANCA VERONESE – FIORENUOLA 1922 | Campo Via Casella 22 - Sona (VR) – **VARIAZIONE CAMPO**

Gruppo D (ritorno): CAMPITELLO – SESTESE | Campo Comunale “Campitello”, Terni (TR) – sintetico

Gruppo E (ritorno): VIGOR PERCONTI – ACADEMY PORTO ROTONDO | Campo “Vigor C.S. A” – Roma (RM) – sintetico

Gruppo F: VENAFRO – PALMENSE-FERMANA | Campo “Marchese del Prete” – Venafro (IS) – sintetico

Riposa: *CELANO CALCIO*

Gruppo G: LYKOS – COSMANO SPORT FOGGIA | Campo “San Rocco” – Tolve (PZ) – sintetico

Riposa: *MICRI CALCIO*

Gruppo H (ritorno): 90011 BAGHERIA – POL. GIOESE | Stadio Comunale di Bagheria – Bagheria (PA) – sintetico

2) GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Mario Cappucci de Tschudy, Avv. Simone Morale, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 4 maggio 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 2/5/2026

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

COSTANZO ANTONIO

(MICRI CALCIO)

MARCHISANO FABIO

(MICRI CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CORLETO GIUSEPPE

(A.S.D. LYKOS)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CIRIGLIANO VINCENZO

(A.S.D. LYKOS)

COLANGELO LORENZO

(A.S.D. LYKOS)

POSTIGLIONE ALESSANDRO

(A.S.D. LYKOS)

SCAVONE MARCO

(A.S.D. LYKOS)

VARRUCCIU GIANLUCA ANTONI

(ACADEMY PORTO ROTONDO)

SANDRI LUCIANO

(CALISIO CALCIO)

MARAZZI MARCO

(FIORENUOLA 1922 SSD ARL)

GORRINO ANDREA

(LEGINO 1910)

OLIVERO EDOARDO GIOVANN

(LEGINO 1910)

COZZOLINO CIRO

(MICRI CALCIO)

GEISER NOAH

(NATURNS ASV)

CASCIOLI CRISTIANO

(VIGOR PERCONTI)

CASCIOLI SIMONE

(VIGOR PERCONTI)

CERRATO DANIELE

(VIGOR PERCONTI)

RUSSO ANDREA

(VIGOR PERCONTI)

PRESA ELIA

(VILLAFRANCA VERONESE)

ZUCCHER CRISTIAN

(VILLAFRANCA VERONESE)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

tel. +39 06 32822.1

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



GARE DEL 3/5/2026

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CALZETTA EMANUELE
BASILI MATTEO

(CELANO CALCIO)
(PALMENSE-FERMANA SSDARL)

D ALFONSO ANDREA
MANCINI MATTIA

(CELANO CALCIO)
(PALMENSE-FERMANA SSDARL)

Il Coordinatore Giustizia Sportiva
(Marco Ferrari)

Il Giudice Sportivo
(Aniello Merone)

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N. 1058

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

3.1. FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO UNDER 19 MASCHILE REGIONALE

Con riferimento al Comunicato Ufficiale N. 1002 del 22/04/2026, si riportano di seguito i nominativi e le relative informazioni delle Società vincenti la Fase Regionale organizzata dai Comitati Regionali:

C.R. ABRUZZO

SOCIETA'	A.S.D. VIGOR LANCIANO - (941.347)
INDIRIZZO	C/O ORAZIO MARTELLI - VIA VILLA MARTELLI, 64 - 66034 LANCIANO (CH)
TEL./PEC/MAIL	3396169849 - vigorlancianoc5@legalmail.it - martelliorazio84@gmail.com
IMPIANTO GARA	PALA MASCIANGELO - VIA MASCIANGELO SNC - 66034 LANCIANO (CH)
DIRIGENTI	MARTELLI ORAZIO 3396169849 - MARTELLI RODOLFO 3396169849
COLORI SOCIALI	GIALLO/BLU

C.R. BASILICATA

SOCIETA'	ROTONDELLA CALCIO 24 - (963.645)
INDIRIZZO	C/O ROTONDELLA CALCIO - VIA F.LLI ROSSELLI N. 15 - ROTONDELLA - 75026 ROTONDELLA MT
TEL./PEC/MAIL	3343334455 - asdrotondellacalcio@pec.it - asdrotondellacalcio@libero.it
IMPIANTO GARA	PALAERCOLE - VIA SALVO D'ACQUISTO - 75025 POLICORO (MT)
DIRIGENTI	PITRELLI GIUSEPPE 3343334455 - SURIANO ROCCO 3381448168
COLORI SOCIALI	BIANCO/ROSSO

C.R. CALABRIA

SOCIETA'	A.S.D. ICIERRE LAMEZIA C5 - (953.497)
INDIRIZZO	C/O ELIO PELLEGRINO - LOCALITA' OPPOLESE, 5 - 88046 LAMEZIA TERME (CZ)
TEL./PEC/MAIL	3381807750 - segreteria@pec.sportingclublamezia.it - asdicierrrelamezia@libero.it
IMPIANTO GARA	PALASPORT COMUNALE DI MAIDA - VIALE DEL PROGRESSO - 88025 MAIDA (CZ)
DIRIGENTI	PELLEGRINO ELIO 3381807750 - GIAMPA' ERIKA 3883010591
COLORI SOCIALI	NERO/VERDE



C.R. CAMPANIA

SOCIETA'	A.S.D. CP FUTSAL - (948.205)
INDIRIZZO	C/O CARMINE SICILIANO - VIA TORREGAVETA 106 - 80070 BACOLI (NA)
TEL./PEC/MAIL	3924661518 - asdrealbacoli@pec.it - realbacoli23@gmail.com
IMPIANTO GARA	PALATRINCONI - VIA MICCOLI - 80078 POZZUOLI (NA)
DIRIGENTI	SICILIANO CARMINE 3924661518 - D'ERRICO ALESSANDRO 3487076420
COLORI SOCIALI	ROSSO/BIANCO/VERDE

C.R. EMILIA-ROMAGNA

SOCIETA'	DOZZESE CALCIO SSDARL - (952.814)
INDIRIZZO	C/O CAMPO SPORTIVO "LUCIANO PEI" - VIA MONTE DEL RE 18 - 40060 DOZZA (BO)
TEL./PEC/MAIL	3492512935 - acdozzese@pec.net - segreteria@dozzesecalcio.it
IMPIANTO GARA	PALESTRA CAVINA - VIA BOCCACCIO 4 - 40026 IMOLA (BO)
DIRIGENTI	3472334025 VANNI LEONARDO - 3492512935 FACCHINI DANIELE
COLORI SOCIALI	GIALLO/BLU

C.R. LAZIO

SOCIETA'	SSDARL ROMA TEAM SPORT QUEENS - (953.033)
INDIRIZZO	C/O MARCO INGLETTI - VIA DI VALLERANO, 85 - 00128 ROMA (RM)
TEL./PEC/MAIL	3316980839 - rtsqueens@legalmail.it - inglo67@hotmail.it
IMPIANTO GARA	PALATORRINO - VIA FIUME GIALLO 47 - 00144 ROMA (RM)
DIRIGENTI	SPERA PIERPAOLO 3316980839 - INGLETTI MARCO 3428034822
COLORI SOCIALI	GIALLO/BLU

C.R. MARCHE

SOCIETA'	A.S.D. ACLI AUDAX MONTECOSARO C5 - (700.579)
INDIRIZZO	VIA ROSSINI SNC - 62010 MONTECOSARO (MC)
TEL./PEC/MAIL	3282816069 - 700579@pec.figcmarche.it - audaxmontecosaro94@gmail.com
IMPIANTO GARA	IMPIANTI SPORTIVI ROSSINI - VIA ROSSINI - 62010 MONTECOSARO (MC)
DIRIGENTI	3403211610 SAGRIPANTI MARCO - 3282816069 MORETTI MASSIMILIANO
COLORI SOCIALI	GIALLO/BLU

C.R. MOLISE

SOCIETA'	POL. CHAMINADE CAMPOBASSO - (795.310)
INDIRIZZO	C/O PALESTRA STURZO - VIA LUIGI STURZO SNC - 86100 CAMPOBASSO (CB)
TEL./PEC/MAIL	3491259919 - chaminade@pec.divisionecalcioa5.it - info@chaminadecampobasso.it
IMPIANTO GARA	PALESTRA VIA DON LUIGI STURZO - VIA DON LUIGI STURZO - 86100 CAMPOBASSO (CB)
DIRIGENTI	BOSSI FRANCESCO 3491259919 - MARSELLA MASSIMILIANO 3282375506
COLORI SOCIALI	BIANCO/AZZURRO



C.R. PIEMONTE V.A.

SOCIETA'	A.S.D. CASTELLAMONTE CALCIO A5 - (937.895)
INDIRIZZO	C/O CINZIA SICILIA - VIA DEL COLLE, 2 - 10080 SAN COLOMBANO BELMONTE (TO)
TEL./PEC/MAIL	3388103092 - asdcastellamontecalcioa5@pec.it - vernit@libero.it
IMPIANTO GARA	PALA SAN BERNARDO - VIA BARENGO 10 REG.S.BERNARDO - 10081 CASTELLAMONTE (TO)
DIRIGENTI	SICILIA CINZIA 3408987965 - MONTESANO BIAGIO 3388103092
COLORI SOCIALI	BIANCO/NERO

C.R. SARDEGNA

SOCIETA'	FC ALGHERO S.R.L. SSD - (963.012)
INDIRIZZO	C/O FC ALGHERO S.R.L. SSD - VIA ALCIDE DE GASPERI N. 47 - 07041 ALGHERO (SS)
TEL./PEC/MAIL	3407929370 - FCALGHERO@PEC.IT - gianluca.marras@nobento.it
IMPIANTO GARA	PALAMANCHIA - VIA MAURO MANCA 1 - 07041 ALGHERO (SS)
DIRIGENTI	ANDREA ALESSANDRINI 3346784520 - DANIELE BONOMO 3485183942
COLORI SOCIALI	GIALLO/ROSSO

C.R. SICILIA

SOCIETA'	A.S.D. C.U.S. PALERMO - (916.525)
INDIRIZZO	VIA ALTOFONTE 80 - 90129 PALERMO
TEL./PEC/MAIL	091422750 - cuspa.campus@libero.it - cuspa.campus@pec.libero.it
IMPIANTO GARA	PALACUS - VIA ALTOFONTE 80 - 90129 PALERMO
DIRIGENTI	3804771287 - 3476310890
COLORI SOCIALI	ROSSO-GIALLO-NERO

C.R. TOSCANA

SOCIETA'	U.S. VIGOR FUCECCHIO A.S.D. - (81.302)
INDIRIZZO	C/O STUDIO BERTINI - PIAZZA AMENDOLA 32 - FUCECCHIO
TEL./PEC/MAIL	3471741012 - vigorfucecchio@pec.it - FABRIZIO@STUDIOBERTINI.BIZ
IMPIANTO GARA	PALASPORT DI FUCECCHIO - PIAZZA SANDRO PERTINI - 50054 FUCECCHIO (FI)
DIRIGENTI	COSTANZO ANDREA 3471741012
COLORI SOCIALI	VERDE/NERO

C.R. UMBRIA

SOCIETA'	A.S.D. LEONESSA FUTSAL RSA - (955.168)
INDIRIZZO	C/O CHIARA LABELLA - FRAZ.VINDOLI 33 - 02016 LEONESSA (RI)
TEL./PEC/MAIL	3472438201 - leonessafutsalrsa@pec.it - leonessafutsalrsa@gmail.com
IMPIANTO GARA	PALAZZETTO VANIA MASSARI - VIA ALDO MORO - 02016 LEONESSA (RI)
DIRIGENTI	LABELLA CHIARA 3472438201 - MARCHETTI DOMENICO 3476476928
COLORI SOCIALI	Da Definire

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 07/05/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia



Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N. 1059

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

3.1 FASE NAZIONALE CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE MASCHILE

Con riferimento al Comunicato Ufficiale N. 1002 del 22.04.2026 e al Comunicato Ufficiale N. 1058 del 07.05.2026 si pubblica di seguito il programma gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19 regionale.

ABBINAMENTO A				DATA	ORA
CASTELLAMONTE CALCIO A5	FC ALGHERO S.R.L. SSD	PALA SAN BERNARDO	CASTELLAMONTE	09/05/2026	12:30
FC ALGHERO S.R.L. SSD	CASTELLAMONTE CALCIO A5	PALAMANCHIA	ALGHERO	16/05/2026	11:00
ABBINAMENTO B				DATA	ORA
DOZZESE CALCIO SSDARL	VIGOR FUCECCHIO A.S.D.	PALESTRA CAVINA	IMOLA	17/05/2026	16:00
VIGOR FUCECCHIO A.S.D.	DOZZESE CALCIO SSDARL	PALASPORT DI FUCECCHIO	FUCECCHIO	24/05/2026	16:00
ABBINAMENTO C				DATA	ORA
ACLI AUDAX MONTECOSARO C5	VIGOR LANCIANO	IMPIANTI SPORTIVI ROSSINI	MONTECOSARO	17/05/2026	16:00
VIGOR LANCIANO	ACLI AUDAX MONTECOSARO C5	PALA MASCIANGELO	LANCIANO	24/05/2026	16:00
ABBINAMENTO D				DATA	ORA
ROMA TEAM SPORT QUEENS	LEONESSA FUTSAL RSA	PALATORRINO	ROMA	17/05/2026	20:30
LEONESSA FUTSAL RSA	ROMA TEAM SPORT QUEENS	PALAZZETTO VANIA MASSARI	LEONESSA	24/05/2026	16:00
TRIANGOLARE E				DATA	ORA
CHAMINADE CAMPOBASSO	CP FUTSAL	PALAUNIMOL	CAMPOBASSO	10/05/2026	16:00
Riposa:	ROTONDELLA CALCIO 24				
ABBINAMENTO F				DATA	ORA
A.S.D. ICIERRE LAMEZIA C5	C.U.S. PALERMO	PALASPORT COMUNALE DI MAIDA	MAIDA	17/05/2026	16:00
C.U.S. PALERMO	A.S.D. ICIERRE LAMEZIA C5	PALACUS	PALERMO	24/05/2026	16:00

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 07/05/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia